

(nn.)

DISEGNO DI LEGGE*Testo unico delle attività produttive*

presentato dai deputati: Dipasquale, Catanzaro, Cafeo, Arancio, De Domenico,
Lantieri

il 6 dicembre 2018

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge in questione è la riproposizione di un lungo ed accurato lavoro portato avanti nella scorsa legislatura dalla III Commissione legislativa Attività Produttive all'Ars di cui ero componente, attraverso la relativa attività istruttoria costantemente condivisa con tutte le parti sociali, datoriali, imprenditoriali e sindacali, le quali hanno apportato, in occasione delle diverse sedute di Commissione occorse, le loro proposte. Il ddl in esame è stato oggetto, nella sua stesura definitiva, di piena condivisione da parte delle organizzazioni coinvolte e venne successivamente esitato per l'Aula nel dicembre del 2014.

La proposta legislativa mira a dettare una regolamentazione unitaria delle principali attività produttive in Sicilia attraverso l'adozione di un "testo unico" che, finalmente, consenta all'operatore economico, nell'ottica dei principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, di poter far riferimento ad un unico corpus normativo.

Per la redazione del disegno di legge si è tenuto in debito conto delle molteplici innovazioni introdotte dalla normativa sia comunitaria che nazionale ma anche delle più recenti sentenze della Corte costituzionale che, invero, hanno introdotto non pochi vincoli alla potestà normativa regionale, anche delle Regioni a Statuto speciale, in ragione della "tutela della concorrenza" rimessa, come è noto, alla esclusiva competenza statale.

Il disegno di legge in esame introduce una nuova normativa nei settori interessati (principi generali in tema di attività produttive, commercio ed artigianato), abrogando la disciplina previgente, proponendosi quale nuovo riferimento normativo unico per gli operatori economici. Esso si compone di ben 219 articoli raggruppati in quattro distinte Parti, a loro volta articolate in Titoli e Capi.

---O---

DISEGNO DI LEGGE

Parte I Principi generali

Titolo I Principi generali. Norme comuni a tutte le attività economiche

Art. 1. *Oggetto e finalità*

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività economiche nel territorio della Regione nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza nonché dei principi e dei vincoli posti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla presente legge ovvero da altre leggi nazionali e regionali. Limitazioni al libero esercizio dell'attività economica possono essere posti solo in caso di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e dello Statuto della Regione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale nonché per l'armonico sviluppo del territorio;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) lotta alla illegalità, tutela della sana concorrenza tra operatori economici, libertà di impresa e libera circolazione delle merci;
- b) semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) efficienza e modernizzazione del sistema economico regionale nel suo complesso e implementazione delle filiere e delle reti di imprese, contemplando la possibilità di unificare i procedimenti amministrativi rispetto a più imprese riunite, anche se localizzate in comuni diversi, nonché la possibilità di più imprese riunite di avvalersi dei requisiti reciproci al fine di avviare una attività economica coordinata;

- d) tutela del consumatore e dell'utente finale di prodotti e servizi;
- e) tutela di tutte le forme di lavoro, quale fonte di dignità dell'essere umano;
- f) sviluppo delle imprese sane implementando anche la qualificazione e la formazione degli operatori;
- g) valorizzazione delle piccole imprese garantendo l'equilibrio tra tutti gli operatori economici;
- h) tutela delle attività, marchi, botteghe e mercati storici, tradizionali e di qualità;
- i) salvaguardia e sviluppo qualificato dei livelli occupazionali e degli assetti produttivi, anche mediante lo sviluppo di forme di composizione della crisi;
- j) armonico sviluppo economico all'interno del territorio regionale attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali, delle camere di commercio quali fondamentali interlocutori nel rapporto tra pubblica amministrazione e impresa, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei lavoratori;
- k) istituzione di servizi di consulenza alle imprese in grado di favorirne lo sviluppo, anche in chiave internazionale;
- l) salvaguardia del tessuto urbano e dei centri storici, delle aree rurali e montane, insulari e costiere, delle isole minori;
- m) tutela dell'ambiente e riqualificazione delle aree già interessate da precedenti insediamenti;
- n) semplificazione dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni o i concessionari di pubblici servizi, snellimento delle attività burocratiche mediante ricorso a strumenti di comunicazione elettronica, dematerializzazione, previsione di strumenti conciliativi nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni finalizzate a comporre contrasti interpretativi e a prevenire contenziosi;
- o) applicazione dei principi dettati dall'articolo 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180 con specifico riferimento al rispetto del principio della libertà di iniziativa economica e della partecipazione alle politiche pubbliche;
- p) favorire la filiera del turismo e del patrimonio ambientale e culturale per dar vita all'economia della conoscenza quale modello di sviluppo e crescita economica;
- q) sviluppo e qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio degli operatori economici industriali, commerciali ed artigianali, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia.

Art. 2.

Esclusione di limiti e restrizioni allo svolgimento delle attività economiche

1. Nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le prescrizioni di cui alla presente legge, l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione non può essere subordinato ai seguenti limiti o restrizioni:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di alcuni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissione per la fornitura di beni e servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

2. Fatte salve le prescrizioni di cui alla presente legge, l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione non può essere subordinato al possesso dei seguenti requisiti, criteri e condizioni:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale; in particolare, il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza, il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro dell'Unione europea o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizione alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con uno Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio, laddove contemplato dalla presente legge o da leggi nazionali, alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione

economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale alla cui individuazione, nei limiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, si provvede ai sensi della presente legge;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Art. 3.

Regimi autorizzatori

1. L'esercizio di una attività economica può essere subordinato al previo rilascio di una autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa solo laddove espressamente previsto dalla presente legge o da legge nazionale o dall'ordinamento comunitario.

2. In ogni caso in cui è previsto un regime autorizzatorio, le condizioni cui è possibile subordinare l'esercizio o l'accesso all'attività economica sono:

a) la non discriminazione tra operatori;

b) l'esistenza di un motivo imperativo di interesse generale, così come definito dalla vigente disciplina nazionale e comunitaria, con specifico riferimento, nel territorio regionale, alla esigenza di tutela dei lavoratori e del consumatore, della sicurezza e salubrità dell'ambiente, delle aree urbane, del patrimonio artistico, storico culturale e sociale, dei centri storici urbani e degli obiettivi di politica urbanistica, sociale e culturale nonché di armonico utilizzo e sfruttamento del territorio regionale;

c) commisurate e proporzionate agli obiettivi ed alle finalità di interesse pubblico perseguite;

d) l'esistenza di regole chiare, inequivocabili, oggettive, predeterminate pubblicamente e comprensibili da parte dell'operatore nonché trasparenti e facilmente accessibili.

3. Le prescrizioni ed i regimi autorizzatori previsti nelle parti II e III della presente legge sono espressamente diretti a tutelare preminenti motivi imperativi di interesse generale ai sensi del comma 2, lettera b).

Art. 4.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Eliminazione dei controlli ex ante

1. Fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla presente legge o da leggi nazionali o dall'ordinamento comunitario, in tutti i casi in cui non è previsto il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 trova applicazione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni, a segnalazione certificata di inizio attività senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 7, trovano applicazione, ove adottati, i regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'attività economica può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA.

4. I controlli da parte dell'autorità amministrativa competente sono successivi alla ricezione della segnalazione di cui al comma 1 e, quindi, all'avvio dell'attività economica.

5. I controlli di cui al comma 4 sono conclusi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione di cui al comma 1, superati i quali all'autorità amministrativa competente è consentito intervenire solo per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Fermo restando le previsioni dettate dall'ordinamento comunitario, la disciplina dei controlli sulle imprese di qualsiasi natura è ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, del non aggravamento nonché del fattivo coordinamento tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate, siano esse statali, regionali o locali.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinati i controlli alle imprese secondo i principi di cui al comma 6. Trovano altresì applicazione di criteri direttivi di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni. Nelle more trova applicazione l'Intesa della Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013 in tema di 'Linee guida in materia di controlli ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 19 febbraio 2013.

Art. 5.

Linee guida in tema di sviluppo economico

1. Nell'ambito degli indirizzi in tema di programmazione armonica e coordinata dello sviluppo economico nel territorio regionale, per la tutela dell'ambiente, anche urbano, del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico della Regione, per una razionalizzazione dell'utilizzo delle aree in cui non insistono insediamenti e per la riqualificazione di quelle già sfruttate nonché per la tutela delle zone montane, delle isole minori e delle aree rurali, sono adottate le linee guida regionali in tema di sviluppo economico.

2. Le linee guida di cui al presente articolo rappresentano un atto di indirizzo politico nell'ambito delle materie di cui al comma 1. I Comuni armonizzano i propri piani regolatori comunali, ovvero loro varianti e piani attuativi, nonché i piani ed i programmi previsti dalla presente legge agli indirizzi dettati dalle linee guida di cui al presente articolo.

3. Le linee guida di cui al presente articolo sono approvate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Assessore regionale per le risorse agricole, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentite le organizzazioni datoriali, delle imprese e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 7 si provvede alla definizione del procedimento per la formazione delle linee guida in modo da garantire la partecipazione dei Comuni interessati e delle associazioni degli operatori economici, delle rappresentanze dei lavoratori, firmatari di contratti nazionali di lavoro di settore, e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Rimane fermo quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione delle linee guida relative alla programmazione delle aree di cui alla medesima legge regionale n. 8/2012.

6. La mancata adozione delle linee guida di cui al presente articolo non è ostativa all'adozione di alcuno dei provvedimenti previsti dalla presente legge e non può in ogni caso comportare il ritardo della loro adozione.

Art. 6.

Contenuto delle linee guida in tema di sviluppo economico

1. Le linee guida di cui all'articolo 5 dettano direttive ed indirizzi di programmazione del territorio che tengano conto dei seguenti obiettivi:

a) ricognizione delle prevalenti attività economiche già esistenti sul territorio comunale ovvero sulla pertinente area metropolitana;

b) individuazione della specifica vocazione territoriale;

c) adozione di misure concordate per il migliore ed armonico sviluppo economico del comprensorio di riferimento tenendo in considerazione le attività di cui alle lettere a) e b);

d) previsione di soluzioni e misure per la tutela del territorio, dell'ambiente, anche urbano, dei patrimoni storico-artistici, del tessuto urbano avente valore storico-culturale, dei centri storici, dei mercati e delle realtà storicamente esistenti, della mobilità urbana ed extraurbana, della riqualificazione delle aree degradate e dei quartieri periferici;

e) individuazione di soluzioni concordate per la tutela dello sviluppo economico coordinato ed armonico all'interno dei piccoli comuni, dei comuni montani, delle aree rurali e delle isole minori;

f) previsione di idonee soluzioni, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli operatori economici interessati che prevedano eventuali forme di incentivazione, tese a favorire: l'adozione di sistemi di fabbricazione e di materiali ecocompatibili per produzioni sempre più biodegradabili nonché l'indotto esistente, le piccole e medie imprese già operanti sui territori e le maestranze qualificate a salvaguardia dei livelli occupazionali;

g) localizzazione dei settori produttivi in ragione della vocazione territoriale che tenendo in considerazione la tipologia di attività economica che si intende avviare l'ampiezza della struttura;

h) previsione di eventuali requisiti strutturali minimi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 7.

Regolamento di attuazione

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il relativo regolamento di attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato sulla scorta dei seguenti principi:

a) semplificazione delle procedure;

b) snellimento dei controlli sulle imprese comunque successivi all'avvio dell'attività;

c) razionalizzazione della programmazione territoriale;

d) chiarezza, trasparenza, proporzionalità e non aggravamento dell'azione amministrativa.

3. Il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 8, individua le norme primarie e secondarie in contrasto con le previsioni della presente legge; dette norme sono abrogate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. Sono fatti salvi tutti i limiti ed i casi di esclusione dai principi e dalle finalità di cui ai precedenti articoli previsti dalla normativa nazionale e dall'ordinamento comunitario.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 7 e, quindi, della completa ricognizione dei diversi regimi a cui saranno soggette l'avvio e l'esercizio delle attività economiche nel territorio regionale, fatte salve le disposizioni di cui alle Parti II e III della presente legge, rimangono salve e continuano a trovare applicazione tutte le normative regionali che regolano lo svolgimento delle singole attività economiche.

2. In ogni caso, trascorso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono abrogate tutte le disposizioni, primarie e secondarie, regionali recanti i limiti e le prescrizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 10.

Commissari ad acta

1. In caso di mancata adozione di provvedimenti e atti comunque denominati nei termini stabiliti dalla presente legge, ivi compreso il mancato avvio dei procedimenti, è nominato, previa diffida, un commissario ad acta, scelto tra i dirigenti della Regione, che si insedia presso l'amministrazione pubblica o ente locale al fine dell'adozione dei provvedimenti e degli atti più opportuni per la piena attuazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.

2. Il commissario ad acta di cui al comma 1 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentito l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono determinate le indennità da corrispondere al commissario di cui al presente articolo. Le indennità di cui al presente comma gravano interamente in capo all'amministrazione pubblica presso cui il commissario ad acta deve insediarsi.

Art. 11. *Tutor d'impresa*

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 22 è individuato un tutor d'impresa.

2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e l'Assessore regionale per le attività produttive curano ogni anno, in collaborazione con l'ANCI Sicilia, Unioncamere Sicilia e le associazioni di imprese maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale della Regione siciliana.

4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.

6. Il tutor d'impresa di cui al comma 5 può essere nominato, su proposta e con le medesime modalità del commissario ad acta previsto dall'articolo 10, anche per lo svolgimento di compiti di supporto all'attività amministrativa del commissario medesimo, nel caso di mancata adozione di provvedimenti e atti comunque denominati nei termini stabiliti dalle norme, ivi compreso il caso di ritardato o mancato avvio dei procedimenti, di competenza dello sportello unico per le attività produttive. Per le finalità di cui al presente

comma, l'Assessore regionale per le attività produttive, in collaborazione con l'ANCI Sicilia, provvede all'istituzione di un albo dei Tutor d'impresa. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono stabiliti i criteri per la formazione del predetto albo.

Titolo II

Misure di programmazione e semplificazione all'avvio di nuove attività produttive nonché di salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi esistenti.

Art. 12.

Ambiti territoriali

1. Per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 5, il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovra-comunali dotate di caratteristiche omogenee allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della presenza di attività economiche nell'ottica dell'adozione delle migliori pratiche in tema di tutela del territorio, dell'ambiente, anche urbano, della salute, dei patrimoni storico-artistici ed archeologici, del lavoro e della sicurezza. Negli ambiti territoriali, la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica, prevedendo misure di sviluppo economico adeguate alle loro caratteristiche.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 costituiscono il riferimento geografico per la definizione delle linee guida di cui all'articolo 5.

3. I comuni singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, e comunque previo accordo con le stesse e con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro sentite le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti, intesi quali ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare dell'attività produttiva il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

Art. 13.

Semplificazione

1. Ogni richiesta, segnalazione, comunicazione tra operatore economico e amministrazione pubblica è effettuata esclusivamente in modalità telematica nel rispetto delle disposizioni contenute del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascuna amministrazione pubblica mette a disposizione dell'utente sul proprio sito web istituzionale la propria casella di posta elettronica certificata.

2. Ai fini della trasmissione telematica di cui al comma 1 e della apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere alla pubblica amministrazione, l'impresa può avvalersi di un procuratore speciale scelto tra i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali e abilitati all'esercizio della professione e dalle organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro. La documentazione in originale può essere successivamente acquisita alla amministrazione pubblica solo ove ritenuta necessaria e senza che ciò comporti alcuna interruzione del procedimento.

3. E' onere dell'Amministrazione pubblica verificare la completezza della documentazione ricevuta ai fini dell'istruzione del procedimento o della verifica dell'adempimento, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e dalle specifiche norme di settore.

4. Ai fini di cui al presente titolo, per 'Amministrazione pubblica s'intende quella di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché i soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di consentire all'interessato un controllo costante sull'istruttoria della propria istanza e/o richiesta comunque denominata, ogni Amministrazione pubblica deve dotarsi di un sistema di tracciabilità informatica del procedimento accessibile in qualsiasi momento da parte dell'interessato che riporti, in tempo reale, l'aggiornamento di ogni fase e stato dell'istruttoria.

6. Per le finalità di cui al comma 5, l'interessato, tramite apposite credenziali informatiche da rilasciare contestualmente all'atto della presentazione dell'istanza e/o richiesta comunque denominata, può accedere in qualsiasi momento alla propria pratica al fine di accertarne lo stato di avanzamento.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità della pratica di cui ai commi 5 e 6.

Art. 14.

Reti di imprese

1. Le amministrazioni pubbliche o le organizzazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative favoriscono mediante apposite misure di sostegno e semplificazione la costituzione delle reti di imprese.

2. Nel rispetto delle normative vigenti, qualora più imprese abbiano dichiarato di avvalersi reciprocamente delle rispettive risorse, esse saranno considerate quale unica impresa ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi nonché di ogni altro titolo abilitante all'esercizio dell'attività ed i requisiti di ciascuna potranno essere sommati a quelli delle altre ai fini dell'integrazione delle condizioni richieste dalla legge o da altri provvedimenti.

3. Nel rispetto delle normative vigenti, qualora più imprese abbiano dichiarato di svolgere la propria attività in luoghi o in stadi diversi del ciclo produttivo, essendosi costituite in rete, tutte le istanze, richieste, comunicazioni e segnalazioni comunque denominate possono essere richieste o espletate anche da una sola di esse nell'interesse delle altre, purché munita del necessario potere di rappresentanza, indicando le generalità

di tutte le altre e allegando il contratto costitutivo della rete; la amministrazione pubblica ricevente provvede ad informare quelle di competenza dell'esistenza della rete di imprese e dell'attività di ciascuna di esse nel territorio di riferimento.

Art. 15.

Internazionalizzazione ed innovazione tecnologica

1. Qualora un operatore economico intenda avviare un'attività che implichi relazioni con Stati esteri, ivi compresa la ricerca di investitori o lo sviluppo di nuovi mercati, ovvero si qualifichi come 'tecnologica' ai sensi della vigente legislazione statale per l'alto contenuto innovativo delle proprie attività di ricerca e sviluppo, previa specifica istanza alla amministrazione pubblica competente che descriva l'oggetto dell'attività, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) i termini di ogni eventuale procedimento sono ridotti alla metà;

b) la condizione di tale impresa viene qualificata come requisito preferenziale ai fini dell'accesso ad eventuali misure di incentivo.

2. Il riconoscimento della ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinati il procedimento e i requisiti per l'ottenimento del decreto di cui al comma 2.

Art. 16.

Diffusione della legalità

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 15 trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui l'operatore economico abbia aderito a protocolli di legalità promossi da associazioni di categoria o da altri enti accreditati presso la Regione ovvero abbia ottenuto il 'rating di legalità delle imprese' ai sensi dell'articolo 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinati il procedimento e i requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 17.

Tutela delle produzioni, della storia, delle tradizioni e della cultura locali

1. A tutela delle produzioni locali, della storia e cultura locale e delle tradizioni, agli operatori economici che abbiano avviato la propria attività in uno dei settori sopra indicati, previa specifica istanza alla amministrazione pubblica competente che descriva l'oggetto dell'attività, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) i termini di ogni eventuale procedimento sono ridotti alla metà;

b) la condizione di tale l'impresa viene qualificata come requisito preferenziale ai fini dell'accesso ad eventuali misure di incentivo.

2. Si considerano rientranti nell'ambito di cui al comma 1, gli operatori economici che operino nell'ambito territoriale qualificato di interesse storico, artistico o culturale con le linee guida di cui all'articolo 5.

3. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

4. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

5. Il riconoscimento della ricorrenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinati il procedimento e i requisiti per l'ottenimento del decreto di cui al comma 5.

Art. 18.

Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali

1. La Regione, al fine di favorire una razionale evoluzione e lo sviluppo delle attività produttive, promuove, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso azioni dirette, interventi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle microimprese, diretti a:

a) riqualificare l'attività attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali e dei metodi gestionali delle imprese, lo sviluppo di forme associative e dei rapporti di collaborazione interaziendali, la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e l'offerta di adeguati servizi commerciali anche nelle zone marginalizzate;

b) sviluppare l'assistenza tecnica, la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale;

c) favorire il reperimento di migliori condizioni per l'accesso al credito da parte delle imprese commerciali anche con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'usura;

d) sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali attraverso l'accesso al credito agevolato e disponendo contributi a fondo perduto per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo;

e) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile.

2. Gli interventi regionali sono in particolare volti a:

a) favorire lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, costituiti fra imprenditori commerciali mediante la concessione di contributi al fine di fornire ai soci garanzie per l'accesso al credito finalizzate per gli interventi e gli scopi del presente capo;

b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento delle strutture immobiliari e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature comprendendo fra queste anche i mezzi

adibiti al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attività del soggetto beneficiario;

c) favorire la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana finalizzati alla rivitalizzazione delle attività produttive mediante iniziative, promosse da consorzi, cooperative o associazioni costituite prevalentemente da operatori economici, mirate a realizzare una gestione della promozione delle attività produttive nei centri urbani e progetti di arredo urbano e per la dotazione di infrastrutture;

d) favorire la ripresa degli operatori economici danneggiati a seguito di eventi straordinari anche in esito ad attentati o azioni criminose messe in atto dalla criminalità organizzata e che abbiano reso denuncia all'autorità competente;

e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione ed innovazione tecnologica e organizzativa nonché promuovere attività di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale;

f) realizzare lo sviluppo di forme associative tra commerciali operatori economici al fine di favorirne la promozione, il consolidamento e la crescita;

g) realizzare progetti finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani;

h) realizzare programmi innovativi anche in grado di attuare piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri;

i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette a garantire commerciali gli operatori economici sotto il profilo della sicurezza e della difesa dalle attività criminose.

Art. 19.

Assistenza alle imprese

1. Le amministrazioni pubbliche perseguono l'obiettivo di assistere gli operatori economici nel proprio percorso di crescita e ne favoriscono lo sviluppo.

2. Al fine di incentivare processi di armonico sviluppo degli operatori economici, la Regione favorisce, secondo le modalità di cui al presente articolo, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica.

3. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria di impresa;

c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

- e) tutela ambientale;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.

4. L'avvio e l'esercizio dell'attività dei centri di cui al presente articolo è soggetta a comunicazione da inoltrare all'Assessorato regionale delle attività produttive ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo del centro di assistenza;
- b) statuto;
- c) relazione sugli obiettivi e sulle finalità che l'attività del centro di assistenza si propone di realizzare;
- d) indicazione degli elementi e delle risorse possedute ai fini dello svolgimento delle attività svolte dal centro di assistenza.

5. L'Assessorato regionale delle attività produttive vigila sull'attività svolta dai centri di cui al presente articolo.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono individuate le ipotesi in cui, per gravi irregolarità, l'Assessorato regionale delle attività produttive può inibire l'attività dei centri di cui al presente articolo.

7. Resta salvo quanto previsto, in favore delle imprese agricole, dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20.

Sportelli di conciliazione

1. Al fine di dirimere potenziali controversie tra operatori economici ed Amministrazioni pubbliche e di evitare l'instaurarsi di contenziosi, è istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura uno sportello per la conciliazione.

2. Lo sportello di cui al comma 1 ha il fine di raccogliere le istanze degli operatori economici in merito a possibili conflitti e controversie.

3. L'operatore economico interessato trasmette una istanza per l'attivazione del procedimento di conciliazione contenente una descrizione sullo stato della pratica e sui problemi riscontrati, unitamente ad ogni altro utile riferimento.

4. Lo sportello di conciliazione istruisce senza ritardo la pratica e la trasmette in via telematica all'Amministrazione pubblica competente, richiedendo di prendere posizione entro e non oltre sette giorni dalla ricezione.

5. Qualora in esito all'acquisizione dell'avviso dell'Amministrazione pubblica competente di cui al comma 4, ovvero in esito al mancato riscontro da parte dell'Amministrazione pubblica competente, la problematica non sia stata chiarita, lo sportello di conciliazione invita il rappresentante della o delle amministrazioni pubbliche competenti a recarsi presso la propria sede per un confronto con l'operatore economico interessato.

6. La procedura di conciliazione di cui al presente articolo non è obbligatoria. L'esito della conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti.

7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3. Nelle more dei chiarimenti ogni termine resta sospeso.

8. L'Assessore regionale per le attività produttive vigila affinché venga data piena attuazione agli sportelli di conciliazione di cui al presente articolo. In caso di mancata istituzione dello sportello per la conciliazione di cui al presente articolo ovvero in caso di accertato mancato funzionamento dello stesso, anche su segnalazione da parte di uno o più operatori economici interessati, trova applicazione l'articolo 10 della presente legge.

Art. 21.

Stato di crisi. Commissione paritetica per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d'impresa

1. La Regione promuove la costituzione, presso le Amministrazioni pubbliche ovvero presso le Camere di commercio unitamente alle associazioni datoriali e dei lavoratori firmatarie di contratti nazionali di lavoro, di centri finalizzati ad intervenire nella risoluzione di problematiche connesse ad operatori economici in stato di crisi.

2. I centri di cui al comma 1, che possono anche corrispondere ai centri di assistenza di cui all'articolo 19, hanno finalità consultive ed orientano l'impresa verso le possibili soluzioni allo stato di crisi, promuovendo incontri con interlocutori istituzionali o con altre imprese. Le funzioni consultive sono prestate a titolo gratuito, fatte salve le procedure ed i costi per l'avvio di istanze di composizione.

3. L'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale delle risorse agricole, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea promuovono l'iscrizione, ove previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento, degli stessi Assessorati, degli enti sottoposti alla vigilanza di uno dei predetti Assessorati e dei centri di cui al comma 1, al registro del Ministero della Giustizia degli 'Organismi di composizione della crisi' di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, nei modi e secondo le indicazioni che saranno disciplinate nel regolamento previsto dal comma 2 del predetto articolo 15 della legge n. 3/2012.

4. Presso l'Assessorato regionale dell'economia è istituita la Commissione paritetica per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d'impresa. Alla Commissione partecipano l'Assessore regionale per l'economia, l'Assessore regionale per le attività produttive, e le altre Amministrazioni pubbliche interessate al coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d'impresa, le organizzazioni di categoria dell'industria bancaria maggiormente rappresentative a livello regionale, le organizzazioni di categoria esponenti dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato maggiormente

rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, ordini e associazioni professionali che si rapportano con le imprese siciliane in stato di crisi.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite la composizione, il funzionamento, la sede e la cadenza periodica delle riunioni della Commissione.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione di cui al comma 4 deposita presso l'Assessorato regionale dell'economia un rapporto riepilogativo dell'attività svolta e delle iniziative adottate. Acquisita la predetta relazione, l'Assessore regionale per l'economia riferisce all'Assemblea regionale siciliana.

7. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4 non spetta alcun emolumento o rimborso comunque denominato essendo la partecipazione alla stessa Commissione a titolo gratuito.

Art. 22.

Sportello unico attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli operatori economici interessati presentano, in modalità esclusivamente telematica, le richieste, le segnalazioni e le comunicazioni comunque denominate necessarie per l'avvio, l'accesso e l'esercizio delle attività produttive allo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, detti operatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nei comuni dove non è stato istituito lo sportello unico per le attività produttive ovvero nei casi in cui questo non risponda ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a bis), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle relative funzioni è svolto, anche in assenza di provvedimenti espressi, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. L'Assessorato regionale delle attività produttive vigila sull'attività degli sportelli unici e garantisce che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonché le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

Parte II
Commercio

Art. 23.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale nella Regione siciliana.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- f) la distribuzione e la vendita di carburanti ed olii minerali.

3. Le disposizioni di cui alla presente parte non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumano l'impianto e l'esercizio qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;

d) agli imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni, che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche e integrazioni, salvo per le disposizioni relative all'assegnazione dei posteggi.

e) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'apposito albo tenuto dalla competente Camera di commercio per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, e per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

f) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati per la vendita al pubblico, al dettaglio, di prodotti ittici e cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;

g) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti pubblici per la vendita di pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) alle imprese industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi immediatamente adiacenti e contermini dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, nel rispetto delle specifiche norme urbanistiche vigenti;

o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;

p) agli operatori non professionali (hobbisti) per la vendita, il baratto, l'esposizione di oggetti usati di loro proprietà non aventi alcun valore storico o artistico ovvero per la vendita, il baratto, l'esposizione di oggetti di esclusiva produzione propria di valore non superiore ad euro 200,00 per singolo oggetto, effettuati sia su area pubblica che privata in modo sporadico ed occasionale fino ad un massimo di quindici eventi su base regionale per anno solare, secondo modalità operative e limitazioni definite con regolamento comunale e previo rilascio, da parte del comune di residenza, di un apposito tesserino nominativo da vidimare prima di ogni singolo evento.

Titolo I Commercio su aree private

Capo I Definizioni

Art. 24. *Definizioni*

1. Ai fini del presente titolo s'intendono:

a) per 'commercio su aree private' l'attività di vendita svolta su aree private;

b) per 'commercio su aree pubbliche' l'attività di vendita svolta su aree pubbliche;

c) per 'commercio all'ingrosso' l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al

dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree private;

d) per ‘commercio al dettaglio’ l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private o su aree pubbliche, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

e) per ‘superficie di vendita di un esercizio commerciale’ l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ed avancassa;

f) per ‘esercizi di vicinato’ i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 200 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non oltre i 40.000 abitanti; fino a 300 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;

g) per ‘medie strutture di vendita’ gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f) e fino a 600 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a 40.000 abitanti; fino a 2.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti;

h) per ‘grandi strutture di vendita’ gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera g);

i) per ‘centro commerciale’ una media struttura di vendita o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Si intende altresì per centro commerciale quella composta anche di soli esercizi di vicinato e la cui somma delle superfici di vendita sia almeno pari alla superficie di una media struttura di vendita;

l) per ‘forme speciali di commercio al dettaglio’:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio;

m) per ‘outlet’:

1) gli esercizi immediatamente adiacenti e contermini allo stabilimento di produzione all'interno dei quali le imprese industriali vendono direttamente in via esclusiva i beni di produzione propria, ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera n);

2) gli esercizi nei quali i produttori titolari del marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio merci non alimentari, che siano state prodotte almeno diciotto mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di produzione;

n) per 'centri commerciali naturali' l'insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito ovvero in una parte del territorio o zona omogenea per caratteristiche e peculiarità che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agisce in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata.

Art. 25.

Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentari e non alimentari.

2. L'accesso e l'esercizio dell'attività commerciale é subordinato al raggiungimento della maggiore età o di emancipazione nel caso di minorenni, nonché alle condizioni previste dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, limitatamente all'alimentazione umana, anche se svolto da impresa artigiana nei locali di produzione o ad esso adiacenti di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande é consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito e riconosciuto dall'Assessorato regionale delle attività produttive o avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da altra Regione ovvero da altro ente nazionale o comunitario equiparato con un programma didattico della durata di almeno il 70 per cento di quella prevista per i corsi riconosciuti dalla Regione;

b) avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore dell'amministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d) essere stato iscritto nel soppresso registro esercenti il commercio tenuto dalla camere di commercio per la vendita di prodotti alimentari.

4. I requisiti professionali di cui al comma 3 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi comunque denominati

Art. 26.

Disposizioni specifiche per i cittadini e società appartenenti e non ad uno Stato membro dell'Unione europea

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), per le verifiche di cui al comma 1, può avvalersi della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

3. L'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 25 dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea è effettuato dal SUAP competente sulla base delle normative internazionali vigenti. A tal fine il SUAP può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

4. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Art. 27.

Corsi professionali

1. Il corso di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 25 ha per oggetto le seguenti materie: legislazione commerciale, fiscale del lavoro; tecniche mercantili e gestionali in relazione alle diverse tipologie di strutture distributive; formule organizzative della distribuzione; normative relative alla salute, alla sicurezza, all'informazione del consumatore e alla merceologia alimentare, aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati e legislazione in materia di usura, antiracket e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I corsi sono effettuati, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato regionale delle attività produttive, dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro nonché dagli enti di formazione da esse costituite.

3. L'Assessorato regionale delle attività produttive, d'intesa con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, attiva tramite convenzioni con i soggetti di cui al comma 2, un sistema di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Capo II

Osservatorio regionale per il commercio

Art. 28.

Osservatorio regionale per il commercio

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale delle attività produttive l'Osservatorio regionale per il commercio.

2. L'Osservatorio regionale per il commercio è organo tecnico dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed esprime pareri tecnici, non vincolanti, nei casi previsti dalla legge e in tutti i casi in cui l'Assessore regionale per le attività produttive ritenga di interpellarlo.

Art. 29.

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio regionale per il commercio

1. L'Osservatorio regionale per il commercio resta in carica 3 anni e i componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive. Fanno parte dell'Osservatorio i seguenti soggetti:

- a) l'Assessore regionale per le attività produttive o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive o un suo delegato;
- c) il dirigente esperto in materia di commercio dell'Assessorato regionale delle attività produttive;
- d) il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica o suo delegato;
- e) un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, designati dalle stesse organizzazioni;
- g) il presidente del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

i) un rappresentante dell'Unioncamere della Sicilia;

l) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

2. I componenti di cui alle lettere f), h), i) ed l) del comma 1 sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

3. Il regolamento di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, nomina e funzionamento dell'Osservatorio assegnando termini perentori per l'adozione dei pareri di competenza superati i quali il parere richiesto si intende rilasciato favorevolmente.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non è dovuto alcun compenso, emolumento ovvero rimborso comunque denominato essendo la partecipazione a titolo totalmente gratuito.

Capo III Degli esercizi commerciali

Art. 30. *Esercizi di vicinato*

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera f), di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi presso lo Sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. L'attività può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA.

3. Nella comunicazione cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) di rispettare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, annonaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali ed i vigenti contratti nazionali di settore.

4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, anche riferiti alla preparazione e assemblaggio dei prodotti, previsti per gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato all'interno dei medesimi locali a condizione che siano esclusi il servizio assistito di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati quali tavole, isole di appoggio, sedie, panchine ed affini, stoviglie ed accessori.

Art. 31.
Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara;

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;

b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

c) di rispettare le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, annonaria, di polizia locale, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali ed il vigente contratto nazionale di settore.

3. Alla domanda sono allegati:

a) una planimetria dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

b) un piano recante l'impatto sul flusso veicolare e sulla rete viaria esistente anche in relazione alle previsioni di parcheggi;

c) una relazione recante le soluzioni da adottare per la riduzione, il riuso e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per la loro differenziazione nonché per il risparmio energetico;

d) le medie strutture di vendita con superficie pari o superiore a 1.000 metri quadrati installano un punto per la raccolta differenziata degli imballaggi. I punti di raccolta possono essere costituiti da sistemi automatici.

e) il piano finanziario di cui all'articolo 35.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il SUAP rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale in armonia con le linee guida di cui all'articolo 5 nonché al piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 134. Il SUAP può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto di motivate prescrizioni legate alle migliori pratiche per la gestione del flusso veicolare in favore della sicurezza stradale nonché alla conformità della gestione dei rifiuti a tutela dell'ambiente.

5. Nel caso in cui entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del competente SUAP non sia stato notificato all'interessato motivato diniego,

l'autorizzazione di cui al comma 1 si intende a tutti gli effetti rilasciata unitamente all'eventuale titolo edilizio necessario.

6. Entro tre giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il SUAP trasmette telematicamente all'operatore economico l'attestazione dell'avvenuta ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 32.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo sportello unico attività produttive (SUAP) competente per territorio in armonia alle linee guida di cui all'articolo 5 ed in conformità al piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 134 nonché alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al successivo articolo 34.

2. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'interessato allega:

a) la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;

b) una relazione illustrativa concernente la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con gli indirizzi regionali dettati con le linee guida di cui all'articolo 5 riferiti al settore commerciale nonché con il piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 134;

c) la planimetria, in scala adeguata, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici; in caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;

d) il settore o settori merceologici;

e) un piano recante valutazione l'incidentale occupazionale netta stimata;

f) uno studio sull'impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale esistente;

g) la planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a verde, anche attrezzato, a parcheggio e reti viarie;

h) uno studio sull'impatto e sulla compatibilità territoriale, ambientale ed idrogeologica, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in tema di valutazione di impatto ambientale;

i) la valutazione sull'impatto della struttura sui flussi veicolari e sulle infrastrutture viarie esistenti;

l) un piano strategico per la promozione e l'uso di prodotti e materiali biodegradabili, la valorizzazione dei prodotti locali e per l'incentivazione della filiera del prodotto a chilometro zero attraverso la specifica indicazione di scaffalature e settori dedicati all'interno della struttura;

m) il piano finanziario di cui all'articolo 35;

n) la dichiarazione circa l'applicazione del vigente contratto nazionale di settore.

3. Entro tre giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il SUAP trasmette telematicamente all'operatore economico l'attestazione dell'avvenuta ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 33.

Requisiti delle grandi strutture di vendita

1. Per motivi imperativi di interesse generale legati, principalmente, alla sicurezza pubblica, alla incolumità pubblica, alla sicurezza stradale, alla tutela dei lavoratori, alla tutela dei consumatori, alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano nonché della conservazione del patrimonio storico e artistico e per finalità di politica sociale e culturale, le grandi strutture di vendita devono possedere i seguenti requisiti:

a) classificazione energetica non inferiore alla classe energetica 'B';

b) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attività commerciale secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

c) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;

d) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata e allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio adeguatamente isolate dall'edificio principale e dotate di apposite misure di mitigazione dell'impatto ambientale con il territorio circostante;

e) realizzazione di punti di raccolta all'interno della struttura fruita dal pubblico, finalizzati alla raccolta differenziata degli imballaggi, anche attraverso sistemi automatici;

f) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica quali imballaggi e shopper, nonché, per le attività commerciali interessate, per la gestione dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici.

2. Le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 7.500 metri quadrati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate;

b) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura e all'esterno e relative misure di mitigazione;

c) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile;

d) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è insediata la struttura, in relazione agli orari di attività della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato con sistemi eco-compatibili;

e) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attività alla piena funzionalità delle infrastrutture;

f) realizzazione di spazi destinati ai bambini anche diversamente abili, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al quindici per cento ed alle modifiche di settore merceologico. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), e lettera b), numeri 3) e 4), non si applicano con riferimento ad edifici già esistenti e non di nuova costruzione.

Art. 34.

Verifica istruttoria preliminare. Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, il responsabile del procedimento presso il SUAP competente per territorio verifica preliminarmente il contenuto della domanda ed i relativi allegati.

2. Laddove dovesse verificare la carenza di uno o più dei documenti di cui all'articolo 32, comma 2, per una sola volta, il responsabile del procedimento invita l'interessato a regolarizzare la domanda. Tutti i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti e cominciano a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione documentale richiesta.

3. La domanda, completa di ogni allegato, è trasmessa, in copia e per via telematica, all'Assessorato regionale delle attività produttive il quale provvede a registrarla presso un apposito registro regionale al fine di stabilire la data della conferenza dei servizi di cui ai successivi commi secondo l'ordine cronologico del predetto registro.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del SUAP, da una conferenza di servizi, indetta dallo stesso SUAP competente per territorio. Alla conferenza partecipano con diritto di voto:

- a) l'Assessore regionale per le attività produttive o un suo delegato;
- b) il sindaco del comune competente per territorio o suo delegato, che la presiede;
- c) il presidente della Camera di Commercio competente per territorio o un suo delegato;
- d) i sindaci dei comuni contermini o loro delegati;
- e) il prefetto competente per territorio o un suo delegato.

5. Qualora il territorio interessato ricada in un'area metropolitana, alla conferenza di servizi partecipa con diritto di voto il sindaco della città metropolitana; qualora ricada in un libero consorzio di comuni partecipa con diritto di voto il presidente del libero consorzio.

6. La data di svolgimento della conferenza di servizi è fissata dall'Assessore regionale per le attività produttive o dal suo delegato secondo l'ordine cronologico di cui al comma 3.

7. La conferenza di servizi decide in base alla conformità dell'insediamento alle linee guida di cui all'articolo 5 ed al piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 134, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti autorità in relazione all'impatto ambientale, alla viabilità, alla difesa dei beni storici, artistici e archeologici, compresi i centri storici cittadini, tenendo altresì in considerazione l'eventuale esistenza di mercati e botteghe storiche e di centri commerciali naturali.

8. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione. In caso di grandi strutture di vendita di superficie superiore a 10.000 metri quadrati, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole dell'Assessore regionale per le attività produttive.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che partecipa alla conferenza dei servizi con diritto di voto la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire al SUAP precedente il proprio motivato dissenso entro il giorno previsto per la prima convocazione. In caso di priorità di voto nell'ambito della conferenza di servizi prevale il voto espresso dai componenti di cui al comma 4, lettera a).

10. Alle riunioni della conferenza di servizi, che dovrà svolgersi nella sala del consiglio comunale ovvero in altra sala idonea a garantire l'accesso al pubblico fornita di attrezzatura fonica per lo svolgimento dei lavori, partecipano altresì, a mero titolo consultivo, previo invito formulato almeno dieci giorni prima della data fissata per la conferenza, i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e dei lavoratori del settore nonché del commercio. Della prevista riunione è data notizia al pubblico attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione nell'albo pretori o del comune competente per territorio e la trasmissione dello stesso agli organi di informazione locali almeno cinque giorni prima della data fissata.

11. La conferenza dei servizi può subordinare il rilascio dell'autorizzazione a specifiche e motivate prescrizioni ritenute indispensabili per tutelare gli interessi di cui al comma 6.

12. Trascorsi centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione da parte del competente SUAP, laddove non sia intervenuto e notificato un provvedimento di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti accolta e rilasciata anche con riferimento all'eventuale richiesto titolo edilizio.

13. La modifica del solo settore merceologico ovvero, per una sola volta, della superficie di vendita in ampliamento sino al dieci per cento di quella originaria è soggetta a semplice comunicazione inoltrata al competente SUAP.

Art. 35.

Piano finanziario

1. Al fine di fornire elementi informativi alle competenti Autorità circa le fonti finanziarie dell'investimento programmato, alla domanda per l'apertura e l'ampliamento di una media e grande struttura di vendita è allegato il piano finanziario relativo all'insediamento, con indicazione delle fonti finanziarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nel caso di domanda per media struttura di vendita, copia della domanda e del relativo piano finanziario devono essere altresì trasmessi, a cura dell'interessato, alla prefettura competente per territorio.

3. I titoli relativi alla disponibilità delle aree di sedime ovvero dei locali della struttura commerciale interessata devono essere redatti secondo le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata secondo le norme del codice civile ovvero ancora devono essere muniti dell'attestazione di intervenuta registrazione dell'atto presso la competente agenzia delle entrate in data antecedente alla presentazione della domanda.

4. Le domande per le quali i comuni non hanno ancora attivato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono integrate dalla documentazione prevista dal presente articolo.

Art. 36.
Protocolli di legalità

1. Al fine di garantire la legalità e la costante trasparenza delle operazioni finanziarie e della gestione delle grandi attività commerciali, l'Assessore regionale per le attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratto nazionale di lavoro, stipula appositi protocolli di legalità con le competenti amministrazioni dello Stato preposte al controllo del territorio.

2. L'interessato al rilascio dell'autorizzazione di una grande o media struttura di vendita, prima di avviare l'attività, aderisce ai protocolli sottoscritti ai sensi del comma 1 impegnandosi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

3. La grave e persistente violazione delle prescrizioni contenute nei protocolli di cui al presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione già rilasciata, anche tacitamente.

Art. 37.
Centri commerciali

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. L'attività può essere avviata purché almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita risulti attiva.

2. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 30.

3. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale ed il dimensionamento di ciascun settore merceologico e purché almeno l'ottanta per cento della superficie di vendita risulti attiva.

4. Il comune può favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.

Art. 38.
Outlet

1. La vendita in outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale, trovando applicazione la relativa disciplina prevista dalla presente legge.

2. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet come definita ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera m), della presente legge.

Art. 39.

Centri commerciali naturali

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano e per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e degli ambiti urbani a vocazione turistica nonché per promuovere e valorizzare uno specifico quartiere o zona, su istanza del comitato promotore, associazione, ente o consorzio, di concerto con il sindaco del comune interessato, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è riconosciuto, accreditato ed istituito il centro commerciale naturale.

2. L'istanza per il riconoscimento e l'istituzione del centro commerciale naturale è presentata presso l'Assessorato regionale per le attività produttive. All'istanza sono allegati:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente;

2) planimetria, in scala adeguata, indicante il comprensorio o area di riferimento del centro commerciale naturale;

3) relazione sulle motivazioni che hanno determinato la delimitazione del comprensorio o dell'area con l'indicazione degli esercizi e delle attività commerciali ed artigianali e di quelle operanti nel settore dei servizi terziari e del turismo aderenti nonché dell'eventuale denominazione che si intende attribuire al centro commerciale naturale.

3. In relazione ad un medesimo ambito urbano definito, al fine di non creare sovrapposizioni tra più centri commerciali naturali ricadenti nello stesso ambito, può essere istituito un solo centro commerciale naturale.

4. Presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è istituito un albo regionale dei centri commerciali naturali. Con cadenza almeno biennale, l'Assessorato regionale delle attività produttive verifica, per il tramite del comune competente per territorio, la permanente esistenza del centro commerciale naturale disponendo i relativi aggiornamenti dell'albo e, se del caso, previa diffida, l'eventuale cancellazione dall'albo.

5. Il centro commerciale naturale ha lo scopo di:

a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;

b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;

c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.

6. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici sia di supporto tecnico, dalla Regione e dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

7. Nell'ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, dovessero essere già costituiti ed accreditati centri commerciali naturali all'interno del medesimo ambito urbano, ferma restando la possibilità di riunione tra imprenditori, ai soli fini di cui al riconoscimento della qualifica di centro commerciale naturale, dell'iscrizione all'interno del relativo albo regionale e per l'ottenimento dei conseguenti benefici, è mantenuto l'accREDITAMENTO esclusivamente del centro commerciale naturale che, all'interno dello stesso ambito urbano, abbia il maggior numero di operatori economici aderenti.

8) I centri commerciali naturali ricadenti all'interno del medesimo ambito urbano dovranno incorporarsi al centro commerciale naturale che abbia un maggior numero di operatori economici aderenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trascorsi i quali si procede, previa diffida, alla loro cancellazione dall'albo regionale.

Art. 40.

Sub-ingresso

1. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, ha facoltà di avviare o proseguire immediatamente l'attività fatto salvo l'invio della comunicazione di sub-ingresso al competente SUAP con allegata la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 25.

2. Il subentrante per causa di morte in un'attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa, previa comunicazione al competente SUAP, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 3.

3. Con il subingresso di cui ai commi 1 e 2 sono volturate in favore del subentrante tutte le autorizzazioni, licenze e permessi comunque denominati.

4. Il subingresso di cui al presente articolo, relativo ad attività commerciali avviate o autorizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo, non può essere subordinata alle prescrizioni di cui alla presente legge fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

Art. 41.

Affido di reparto

1. Il titolare di autorizzazione per media o grande struttura di vendita, rilasciata anche in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, in cui l'attività commerciale è organizzata su più reparti in relazione alla gamma di prodotti trattati o alle tecniche di presentazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti a un terzo soggetto affinché lo gestisca temporaneamente in proprio per il periodo di tempo convenuto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. L'affido di uno o più reparti ai sensi del precedente comma 1 è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP.

3. L'affido di reparto di cui al presente articolo non costituisce sub-ingresso.

Capo III
Dell'offerta di vendita

Art. 42.
Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 43.
Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti o soci di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 metri quadrati negli enti con un numero di dipendenti non superiore alle 250 unità ovvero 150 metri quadrati negli enti con un numero di dipendenti superiore alle 250 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.

2. L'attività può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA.

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità preposte al controllo ed alla vigilanza, l'elenco dei soci.

5. La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.

6. Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo III.

Art. 44.

Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio ove ubicati gli apparecchi automatici.

2. L'attività economica può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA.

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, il settore merceologico, i prodotti posti in vendita, l'ubicazione nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio su suolo pubblico ovvero l'eventuale convenzione o nulla-osta con l'ente pubblico titolare del diritto di proprietà o utilizzo del suolo.

4. La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

5. L'installazione di apparecchi automatici non necessita di autorizzazione nè segnalazione certificata di inizio attività. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso del relativo titolo previsto dalla presente legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.

Art. 45.

Vendita per corrispondenza, radio, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite servizio televisivo o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'attività economica può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA da parte del competente SUAP.

2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 e il settore merceologico.

3. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite servizio televisivo, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al

dettaglio. Durante la trasmissione sono indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della Partita IVA. Alle autorità preposte al controllo ed alla vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta, realizzate per mezzo del servizio televisivo o di altri sistemi di comunicazione, sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite servizio televisivo per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività economica può essere avviata immediatamente in esito alla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna della SCIA.

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività è dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 25 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve essere ritirato non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 25.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, il nome del responsabile dell'impresa stessa, la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito, in modo ben visibile, durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti i soggetti incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate, dal commerciante, sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni statali in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

10. Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.

11. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sui soggetti incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta presso il domicilio del consumatore.

Art. 47.

Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere l'informazione e l'apprendimento per gli operatori del settore e gli operatori del servizio;
- d) migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie imprese, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
- f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Assessore regionale per le attività produttive può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori. Dalle convenzioni e dagli accordi, di cui al presente comma, non possono scaturire oneri a carico della Regione.

3. L'esercizio del commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica.

4. Con la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 3, l'interessato:

- a) attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;
- b) indica gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale;

c) indica i prodotti oggetto della vendita telematica;

d) allega una dichiarazione autenticata munita di firma digitale con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione e ordinaria manutenzione del bene venduto.

5. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 è trasmessa anche alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

Art. 48.

*Istituzione albi regionali dei marchi e
delle botteghe storici e dei mercati storici*

1. Al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali, turistiche ed industriali dotate di comprovata valenza storica nonché dei mercati che costituiscono un importante elemento di memoria storica, di preziosa testimonianza di cultura, di tradizione, di storia, di arte e di radicamento nel tessuto urbano, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive sono istituiti gli albi regionali relativi ai marchi e botteghe storici ed ai mercati storici.

2. L'iscrizione presso gli albi di cui al comma 1 è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

3. Per l'iscrizione all'albo dei marchi e botteghe storici occorre possedere i seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno venticinque anni continuativi nello stesso locale o nella stessa area pubblica anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie essenziali ovvero anche in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze rispetto alla sede originaria qualora l'attività sia stata trasferita per causa di forza maggiore o per ampliamento;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta a testimonianza di un radicamento nel tempo dell'attività svolta;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree di pertinenza dell'attività, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico ed ambientale o comunque di particolare rilievo e pregio a testimonianza della tradizione e della cultura del luogo.

4. Per l'iscrizione all'albo dei marchi e botteghe storici di cui al comma 3, l'interessato presenta istanza all'Assessorato regionale delle attività produttive cui allega:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa;

b) relazione dettagliata che documenti il possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dalla quale si evincano le motivazioni poste a fondamento della richiesta di iscrizione nonché ogni utile informazione che consenta la valutazione in merito alla valenza storica del marchio o della bottega.

5. Per l'iscrizione all'albo dei mercati storici, il sindaco del comune interessato ovvero gli interessati riuniti in ente associativo presentano istanza all'Assessorato regionale delle attività produttive cui sono allegati:

a) relazione dettagliata dalla quale si evincano le motivazioni poste a fondamento della richiesta di iscrizione nonché ogni utile informazione per la valutazione dell'incidenza della memoria storica e delle radici culturali e artistiche nonché del radicamento nel tessuto urbano;

b) planimetria, in scala adeguata, che delimiti il comprensorio o l'area di riferimento del mercato;

6. L'iscrizione agli albi di cui al comma 1 è subordinata al parere di una commissione composta da:

a) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive o suo delegato;

b) sindaco del comune competente per territorio o suo delegato;

c) dal presidente della camera di commercio competente per territorio o suo delegato.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze di cui ai commi 4 e 5, l'Assessorato regionale delle attività produttive richiede il parere alla commissione di cui comma 6 la quale si esprime entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso il suddetto termine, il parere si intende rilasciato positivamente.

8. Con cadenza almeno biennale, l'Assessorato regionale delle attività produttive verifica, per il tramite del comune competente per territorio, la permanente esistenza del marchio o bottega storico ovvero e del mercato storico disponendo i relativi aggiornamenti degli albi e, se del caso, previa diffida, l'eventuale cancellazione degli stessi dal relativo albo.

9. I mercati storici iscritti nell'albo di cui al comma 1 possono ricevere incentivi, sia economici sia di supporto tecnico, dalla Regione e da altri enti locali e territoriali con i quali possono stipulare accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale. I comuni nei cui territori ricadono i mercati storici adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

10. I marchi e le botteghe storici possono utilizzare, secondo uno specifico disciplinare, il relativo brand e logo della Regione siciliana nonché essere preferiti in caso di iniziative di internazionalizzazione promosse dalla Regione ovvero da altri enti pubblici regionali ovvero in caso di fiere ed eventi espositivi comunque denominati promosse o in cui partecipa la Regione ovvero altri enti pubblici regionali.

11. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono approvate le modalità di svolgimento del procedimento per l'iscrizione negli albi di cui al comma 1, il cui termine massimo non può comunque eccedere novanta giorni, nonché il funzionamento della commissione di cui al comma 5.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono approvate le linee guida per gli incentivi ed i benefit di cui ai commi 9 e 10 nonché il disciplinare-tipo per l'utilizzo del brand e logo della Regione siciliana.

Capo IV Del regime sanzionatorio

Art. 49. *Sanzioni*

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 31 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 9.000,00.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 7.000,00 a euro 21.000,00.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita, salva l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

Art. 50. *Decadenza delle autorizzazioni*

1. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro diciotto mesi dalla data del rilascio;

b) non inizi l'attività di una grande struttura di vendita entro tre anni dalla data di rilascio; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge che non sono state oggetto di proroga ai sensi della presente legge;

c) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

d) perda i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2;

e) risulti recidivo per le violazioni relative alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. Il comune ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) perda i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2;

c) risulti recidivo per le violazioni relative alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il comune ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 51. *Proroghe. Ampliamenti*

1. Il termine di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), può essere prorogato per un periodo massimo di 18 mesi e solamente in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa.

2. La proroga del termine di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), è concessa dal SUAP che ne fissa la durata nei limiti di cui al precedente comma 1; la proroga di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), è concessa dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 34 che ne fissa la durata nei limiti di cui al precedente comma 1.

3. Gli aumenti di superficie di vendita dell'esercizio commerciale sino ad una percentuale del venti per cento e sempre che detto aumento non comporti variazione della tipologia di esercizio sono soggetti a SCIA da presentarsi presso il SUAP.

Art. 52. *Competenza sanzionatoria*

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è quella competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione ovvero quella competente alla ricezione della comunicazione o SCIA.

2. I competenti uffici ispettivi dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro informano tempestivamente i comuni siciliani delle infrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritti dei lavoratori riscontrate negli esercizi commerciali.

3. Ferme restando le sanzioni previste in altre leggi, per le violazioni di cui al comma 2, il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni, estensibili sino a trenta giorni in base alla gravità dell'infrazione.

4. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo a carico dei soggetti titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 32, le sanzioni amministrative sono triplicate.

Capo V

Disciplina transitoria e norme finali

Art. 53.

Disciplina transitoria

1. L'esame delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita restano sospesi dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'approvazione della programmazione comunale di cui all'articolo 135.

2. Dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'emanazione del programma di cui all'articolo 134, è sospesa la presentazione delle domande per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita. In ogni caso, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza del programma di cui all'articolo 134, possono essere presentate le domande di cui al presente articolo.

3. Le domande di cui al comma 1 sono comunque esaminate ed evase dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza della programmazione comunale di cui all'articolo 135.

4. I soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1 hanno diritto ad ottenere il riesame di tali domande alla luce del programma comunale di cui all'articolo 134 mantenendo l'ordine cronologico attuale previa conferma della volontà di avviare l'attività. La manifestazione di volontà deve essere formalizzata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del programma comunale di cui all'articolo 135.

5. Con riferimento alle medie e grandi strutture di vendita già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge la cui autorizzazione sia tuttavia decaduta, e comunque nei casi di immobili già utilizzati per destinazione commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 1, lettera c), al fine di consentire il riutilizzo della struttura ed evitare situazioni di degrado ambientali e, il comune competente per territorio deve quantificare gli oneri che il richiedente è tenuto a versare in favore del comune stesso per monetizzare la carenza dei parcheggi esistenti rispetto a quelli obbligatori sulla scorta della vigente normativa. Non sono comunque dovuti oneri per l'eventuale monetizzazione relativa alla sopravvenuta carenza di parcheggi rispetto alla normativa in atto vigente per

l'ipotesi di sub-ingresso di cui all'articolo 40 relativamente a medie e grandi strutture di vendita munite di autorizzazione valida ed efficace all'atto del predetto sub-ingresso.

Art. 54.

Disposizioni finali

1. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

2. Per quanto non previsto dalla presente parte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Commercio su aree pubbliche

Capo I

Delle autorizzazioni

Art. 55.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono:

a) per 'commercio su aree pubbliche' le attività di vendita di merci al dettaglio effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per 'aree pubbliche' le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per 'posteggio' la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per 'mercato' l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per 'mercati rionali' le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche;

f) per 'fiera' la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) per ‘manifestazione commerciale o promozionale a carattere straordinario’ la manifestazione o fiera finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori economici locali, nazionali e comunitari, alla diffusione delle produzioni agro-alimentari o artigianali locali nonché alla valorizzazione di iniziative legate al sociale, alla cultura o allo sport;

h) per ‘vendita a domicilio’ la vendita di prodotti al consumatore effettuata nella sua privata dimora o nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento o svago o di consumo di alimenti e bevande;

i) per ‘presenze in un mercato’ il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;

l) per ‘presenze effettive in una fiera’ il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;

m) per ‘settore merceologico’ l’insieme dei prodotti alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare).

Art. 56.

Tipologie di attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

2. L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdotta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

Art. 57.

Esercizio dell’attività

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto da imprenditori individuali, società di persone o capitali regolarmente costituite o cooperative.

2. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a) è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio secondo le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, nonché dai regolamenti comunali, rilasciata contestualmente alla concessione dell’area pubblica. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

3. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 56, comma 1, lettera b) è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da inoltrare al SUAP competente per territorio nel quale l’esercente intende avviare l’attività. In tal caso, l’esercente è altresì abilitato alla vendita a domicilio.

Art. 58.

Partecipazione a fiere nonché a manifestazioni straordinarie

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività su aree pubbliche di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 57, comma 3, nonché la segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato di cui all'articolo 30, abilita alla partecipazione a fiere e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Art. 59.

Autorizzazione per commercio su posteggi in concessione

1. L'autorizzazione per il commercio su posteggi dati in concessione nei mercati è rilasciata dal SUAP competente per territorio in relazione alla sede del posteggio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata da minimo nove anni ad un massimo di dodici anni, salvo che nei mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati, laddove è possibile prevedere una durata minima non inferiore ai sette anni. Il comune, tenuto conto del tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti nonché la remunerazione dei capitali investiti, con l'atto di avvio del procedimento per l'assegnazione di cui ai successivi commi determina la durata della concessione da assegnare entro i limiti di cui al presente comma.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e, quindi, della concessione dell'area pubblica, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, gli interessati presentano al SUAP la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

5. Nella domanda di cui al comma 4 l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;

c) di non essere già titolare di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non, nel caso di aree commerciali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero di non essere già titolare di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento;

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;

e) il settore o i settori merceologici;

f) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali allegando all'uopo i dati relativi alla propria posizione previdenziale ad esclusione delle attività di nuova costituzione fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 5.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78, nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, con riferimento al posteggio da assegnare;

b) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;

c) in caso di maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche;

7. A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione della stessa. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica.

8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui ai commi 6 e 7. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro dieci giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza di revisione il comune si pronuncia entro i successivi dieci giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 8 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

10. Il procedimento di cui ai precedenti commi deve concludersi nel termine massimo di sessanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, l'autorizzazione si intende ad ogni effetto rilasciata qualora risulti disponibile il posteggio indicato nella domanda ovvero, in mancanza, altro il più possibile simile.

11. Entro tre giorni della ricezione della domanda di cui al comma 4, il SUAP rilascia, in modalità telematica, attestazione di ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 60.

Disposizioni specifiche per i cittadini e società appartenenti e non ad uno Stato membro dell'Unione europea

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il SUAP per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di commercio.

3. L'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 25 dei cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea è effettuato dal SUAP competente, sulla base delle normative internazionali vigenti. A tal fine il SUAP può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di commercio.

4. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Art. 61.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP competente per territorio nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività e può essere avviata il giorno stesso di ricezione della SCIA da parte del SUAP.

2. Alla SCIA l'interessato allega:

- a) dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;
- b) dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;
- c) indicazione del settore o dei settori merceologici;

d) dichiarazione in merito alla regolarità con il pagamento dei contributi previdenziali allegando all'uopo i dati relativi alla propria posizione previdenziale ad esclusione delle attività di nuova costituzione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 5.

3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio della Regione con le sole limitazioni e prescrizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni dei singoli comuni.

Art. 62.

Autorizzazioni temporanee di posteggio

1. In caso di manifestazioni o fiere commerciali a carattere straordinario, il SUAP competente per territorio può rilasciare autorizzazioni di posteggio a carattere temporaneo per consentire la partecipazione.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinate le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.

Art. 63.

Verifica della regolarità contributiva

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggi in concessione che in forma itinerante, è subordinato alla regolarità contributiva dell'esercente.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 57, comma 2 e, comunque, anche per gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, entro il 31 marzo di ogni anno, il SUAP competente verifica la regolarità contributiva dell'esercente.

3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggi in concessione che in forma itinerante, è sospeso per sessanta giorni, ovvero, se antecedente, sino alla data di regolarizzazione, laddove sia verificata una irregolarità contributiva.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggi in concessione che in forma itinerante, può sempre essere riavviato nel caso in cui l'ente previdenziale competente abbia concesso la rateizzazione del debito contributivo.

5. Al fine di consentire una graduale applicazione del presente articolo, lo stesso trova applicazione trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 64.

Decadenza e revoca del titolo all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio salvo proroga per una sola volta di mesi sei per comprovati motivi.

2. Si decade dalla possibilità di avviare l'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in ricezione della SCIA da parte del competente SUAP.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 25. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione è altresì revocata in caso di decadenza della concessione del posteggio.

Capo II

Esercizio dell'attività

Art. 65.

Modalità di esercizio dell'attività. Condizioni e limiti

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste brevi e limitate nel tempo, comunque non superiori a due ore, senza arrecare intralcio alla pubblica viabilità, nel rispetto del regolamento comunale. È fatto divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti

normative igienico-sanitarie. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco di quattro ore consecutive.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. All'uopo, sentito il forum di cui all'articolo 136, con ordinanza del sindaco del comune interessato, ovvero dall'assessore comunale a ciò delegato, sono dettate modalità e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

4. Il comune, sentito il competente soprintendente ai beni culturali ed ambientali, individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientali e dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.

5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di cinquecento metri.

6. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 57, comma 2, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

7. In occasione delle fiere, ovvero di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.

8. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in aree private aperte al pubblico previo consenso del gestore o proprietario o autorità preposte.

Art. 66.

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

b) agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 23, comma 3, lettera d) per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;

c) alle imprese artigiane per la vendita dei loro prodotti.

2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 67.

Aree pubbliche da destinare al commercio

1. La localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stabilite dal consiglio comunale, sentito il forum di cui all'articolo 136 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio.

2. Le aree di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche.

3. Non possono essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2 se non possono essere garantite le condizioni, in caso di necessità, di interventi immediati di pronto soccorso sanitario.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati, al fini della loro pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

5. Nei mercati già istituiti sono mantenuti i posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato.

7. Il SUAP può revocare, sentita la Commissione di mercato di cui all'articolo 68, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

8. Il consiglio comunale delibera, sentito il forum di cui all'articolo 136, l'istituzione, il funzionamento e la soppressione di mercati o fiere locali e lo spostamento di luogo o di data di svolgimento degli stessi. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse dandone pubblicità, mediante avvisi affissi all'interno

del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata o posticipata solo se ricadente in giorno festivo.

9. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Art. 68.

Commissione di mercato

1. Presso ciascun mercato è istituita una Commissione composta da quattro membri, designati dalle organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità di composizione, nomina e funzionamento della Commissione.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spetta alcun emolumento o rimborso comunque denominato essendo la partecipazione alla stessa Commissione a titolo gratuito.

Art. 69.

Determinazione delle aree pubbliche

1. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi, fatti salvi i mercati esistenti, sono dislocati secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi.

2. Le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.

3. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi in concessione, essa è inserita fra le aree destinate a tali attività. Tali soggetti hanno titolo prioritario per l'assegnazione dei posteggi nel rispetto delle norme di cui all'articolo 66.

Art. 70.

Aree destinate a fiere o mercati

1. Per le aree destinate a fiere o mercati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68. Il sindaco, sentito il forum di cui all'articolo 136, può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.

2. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.

3. Hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree destinate a fiere o mercati coloro i quali esercitano attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.

4. Il possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi è attestato dal comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle imprese.

5. La priorità di cui al comma 3 trova applicazione sino al termine del periodo di ammortamento parametrato al termine massimo di durata della autorizzazione di cui all'articolo 59 ed è fissato dal comune. Decorso detto termine, trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 59 ai fini della decorrenza, per il soggetto selezionato, di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero di presenze pregresse.

6. La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

7. Per i mercati e fiere di nuova istituzione, si applicano i criteri di cui all'articolo 59. Il Comune può altresì adottare ulteriori criteri legati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

8. Per le manifestazioni straordinarie non programmate la domanda è presentata a partire dal giorno successivo a quello in cui è data comunicazione ufficiale dello svolgimento dell'evento. Le domande potranno essere presentate fino a dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, fermo restando i criteri di assegnazione dei posteggi previsti dal presente articolo.

Capo III

Dei posteggi e delle conversioni

Art. 71.

Posteggi

1. I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

2. Il comune mette a disposizione le informazioni inerenti al numero, alla superficie e alla localizzazione dei posteggi disponibili.

3. L'assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle

organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

4. Il divieto di utilizzare un numero di posteggi superiore a quello previsto all'articolo 59, comma 5, lettera c) contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Art. 72.

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti. Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'articolo 77, comma 1, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione sino a trenta giorni.

2. L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare decade dalla concessione. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto, secondo il rapporto di un quarto.

3. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività limitatamente al mercato in cui si è commessa l'infrazione.

4. Previa diffida all'operatore interessato, costituisce motivo di decadenza della concessione il mancato pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico.

Art. 73.

Sostituzione del posteggio

1. In caso di eliminazione del posteggio, il comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Art. 74.

Sub-ingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'articolo 40.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà della azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più di una; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

Art. 75.

Conversione della precedente autorizzazione

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni sono convertite di diritto nelle autorizzazioni previste dalla presente legge.

Capo IV

Ambito di applicazione e regime sanzionatorio

Art. 76.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica anche:

a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere d'arte o oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico.

2. Il presente titolo non si applica:

a) agli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), la vendita dei propri prodotti, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;

b) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio;

c) ai pescatori, singoli o associati, esclusi i periodi di fermo previsti dalla legge, che vendono, sulle aree di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività. La qualifica di pescatore si dimostra mediante certificazione rilasciata dalla Camera di commercio.

Art. 77.

Sanzioni

1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 65.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00 chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 900,00 e con la confisca di tutti prodotti non compresi nell'autorizzazione.

4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari da un minimo pari a dieci volte fino ad un massimo di sessanta volte la tassa corrispondente alla maggiore superficie occupata.

5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è il sindaco del comune competente per territorio.

6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere in possesso dei previsti requisiti personali, professionali e morali è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500,00.

7. Agli effetti del comma 1 fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita anche se sosta nello stesso posteggio.

8. Agli effetti dei commi 1 e 3 una copia del processo verbale redatto per l'effettuazione del sequestro è immediatamente trasmessa, con qualsiasi mezzo, al sindaco del comune competente per territorio.

9. Agli effetti dei commi 1 e 3 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle merci sequestrate o confiscate, queste sono distrutte qualora siano valutate dal sindaco del comune competente per territorio di valore non superiore a euro 2.500,00. Equivale alla distruzione delle cose la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono tali fini.

10. Agli effetti del comma 5 la valutazione dei casi di particolare gravità e di recidiva avviene con riferimento alle infrazioni sanzionate con provvedimento divenuto esecutivo. La valutazione è effettuata dal sindaco del comune competente per territorio. I provvedimenti riguardano la sola autorizzazione interessata dal provvedimento.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nel caso di ripetute infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo ovvero, nel caso di infrazione ripetute almeno quattro volte consecutivamente, la sospensione della concessione e dell'autorizzazione.

Art. 78.

Norma finale e transitoria

1. Trova applicazione, ai fini del presente titolo, l'intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata Stato-Regioni avente ad oggetto "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2013, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa di cui al comma 1, le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e prorogate, secondo la vigente normativa di riferimento, sino alla data dell'Intesa stessa, sono ulteriormente prorogate fino al 7 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che sono scadute o che scadranno nel periodo compreso tra la data dell'Intesa di cui al comma 1 ed i cinque anni successivi, sono prorogate sino a tutto il 6 luglio 2017.

Titolo III Somministrazione di alimenti e bevande

Capo I Dell'accesso all'attività

Art. 79. *Definizioni. Ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente titolo s'intende:

a) per "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) per "superficie aperta al pubblico" l'area adiacente o comunque pertinente al locale in cui si svolge l'attività, ottenuta in concessione o in autorizzazione temporanea, se pubblica, e comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

c) per "impianti ed attrezzature di somministrazione" tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, anche monouso;

d) per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 210, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio. Per "stagionale" si intende ciò che è riferito alla stagione, nel senso sopra definito.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dal comma 1, lettera a) nonché a quella effettuata su aree pubbliche mediante strutture mobili ovvero su aree pubbliche date in concessione.

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato ai fini promozionali o di scelta senza compravendita.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata dall'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 23, comma 3, lettera d) nel caso in cui l'attività di somministrazione sia esclusivamente strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa e sia limitata al consumo sul posto di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai propri prodotti tipici ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico.

Art. 80.

Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono quelli previsti dall'articolo 25 della presente legge.

Art. 81.

Disposizioni specifiche per i cittadini e società appartenenti e non ad uno Stato membro dell'Unione europea

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il SUAP per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di commercio.

3. L'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 25 dei cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea è effettuato dal SUAP competente, sulla base delle normative internazionali vigenti. A tal fine il SUAP può avvalersi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di commercio.

4. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti sono rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

Art. 82.

Apertura e trasferimento dell'attività. Programmazione comunale.

1. Fatto salvo quanto previsto per le zone di cui al comma 3, l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio e possono essere effettuati dal ricevimento della segnalazione da parte del SUAP. La cessazione dell'attività e l'ampliamento della superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla SCIA. Non costituisce ampliamento della

superficie di somministrazione l'occupazione stagionale di aree pubbliche, date in concessione, mediante l'installazione di *dehors*.

2. E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività al SUAP competente per territorio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 7 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, sentito il forum di cui all'articolo 135, limitatamente alle zone del territorio che ritengono di sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, subordinando l'avvio ed il trasferimento dell'attività al rilascio di apposita autorizzazione, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. È vietato inserire nella programmazione e nei provvedimenti conseguenti criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione. La programmazione di cui al presente comma ha durata quadriennale, salva la possibilità di aggiornamenti annuali per comprovate motivazioni.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante, salvo quanto disposto dall'articolo 83.

5. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla vigilanza stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Non sono comunque soggetti al rilascio di autorizzazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 86, comma 1, lettera c) della presente legge, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) nei mezzi di trasporto pubblico.

8. Per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il SUAP comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui al presente articolo e le SCIA.

9. In ogni caso, laddove entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del competente SUAP non sia stato notificato all'interessato motivato diniego, l'autorizzazione di cui al comma 3 si intende a tutti gli effetti rilasciata unitamente all'eventuale titolo edilizio necessario, fatta salva l'applicazione della normativa edilizia maggiormente favorevole.

10. Entro tre giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, il SUAP rilascia l'attestazione di ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 83.

Sub-ingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante ed è soggetto alla SCIA da presentare allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio.

2. Il subentrante, in possesso del requisito di cui all'articolo 25, comma 3, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, nel caso di sub-ingresso per causa di morte, può iniziare l'attività previa segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

3. Il subentrante, non in possesso del requisito di cui all'articolo 25, comma 3, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, nel caso di sub-ingresso per causa di morte, può iniziare l'attività del dante causa previa presentazione della SCIA allo sportello unico per le attività produttive competente per territorio. Il subentrante, in tale ipotesi, è tenuto a iniziare l'attività previa indicazione di una persona preposta all'esercizio commerciale. Nel caso di impossibilità a provvedervi, il subentrante può proseguire l'attività, a nome proprio e a titolo provvisorio, fino ad un massimo di centottanta giorni, salvo proroga per causa di forza maggiore. Trascorso tale termine o quello prorogato senza che il subentrante abbia acquisito in proprio il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, ovvero perduri l'impossibilità dell'indicazione di una persona preposta, il medesimo decade dal diritto di proseguire l'attività del dante causa.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di società nella quale il legale rappresentante sia l'unico a possedere il requisito previsto dall'articolo 25, comma 3, e abbia ceduto le proprie quote o azioni ovvero sia deceduto.

5. Nel caso di morte del titolare è facoltà dell'erede che non intende proseguire l'attività del dante causa rinunciare all'effettivo trasferimento dell'attività a nome proprio e di cederla direttamente a terzi entro centottanta giorni dal decesso. Trascorso tale termine il Sindaco dispone la chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 84. *Decadenza*

1. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'Interno. In tale caso, il titolare può essere diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni.

Art. 85. *Attività temporanee e stagionali*

1. L'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio ove si svolge la manifestazione, senza obbligo di dichiarazioni asseverate, ed è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è svolto entro gli specifici ambiti destinati per l'occasione dal comune, nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. L'attività stagionale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta entro i limiti temporali indicati dall' esercente e nel rispetto della presente legge.

Capo II Della tipologia dei pubblici esercizi e del regime sanzionatorio

Art. 86. *Tipologia degli esercizi*

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti dalle seguenti tipologie:

a) esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti e bevande aventi qualsiasi gradazione alcolica;

b) esercizi per la somministrazione al pubblico di prodotti di gastronomia, intesi quali cibi che non richiedono alcuna manipolazione strutturale, quali: panini, tartine, tramezzini, pizzette, panini farciti e simili, ancorché possano essere riscaldati, nonché di pasticceria, di gelateria e di bevande aventi qualsiasi gradazione alcolica;

c) esercizi di cui alle lettere a) e b) annessi a locali o strutture in cui è prevalente l'attività di trattenimento e svago svolta su una superficie almeno pari al 75 per cento di quella complessiva disponibile, esclusi i locali destinati a magazzini, depositi, laboratori, uffici e servizi.

2. La programmazione comunale di cui all'articolo 135 può introdurre ulteriori declinazioni di categorie rispetto a quelle previste dal comma 1 ai fini di cui al medesimo articolo 135, comma 1, legati a motivi imperativi di interesse generale ivi meglio specificati.

3. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b) hanno facoltà di vendere per asporto gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto privilegiando il ricorso a contenitori biodegradabili.

4. E' consentita, per un medesimo locale, l'attività corrispondente ai tipi di esercizio di cui al comma 1, lettere a) e b), fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere, anche separatamente, ceduti, dati in gestione o trasferiti da tale locale ad altra sede.

5. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 87. *Somministrazione nel domicilio del consumatore*

1. Per somministrazione nel domicilio del consumatore o *catering* si intende l'organizzazione nel domicilio stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai suoi familiari e alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni, congressi e simili.

2. I locali ove si effettua la somministrazione di cui al comma 1 non sono soggetti alla destinazione d'uso commerciale e alle norme igienico-sanitarie. I Comuni possono stabilire ulteriori disposizioni per disciplinare l'attività all'interno del loro territorio.

Capo III Regime sanzionatorio

Art. 88.

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni e alle vigenti disposizioni nazionali.

Art. 89.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti, in area privata o pubblica, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il destinatario non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro e la chiusura dell'esercizio o della attività abusiva.

2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni delle disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni di cui all'articolo 81 per la parte riguardante il sub-ingresso, l'ampliamento della superficie di somministrazione e la cessazione dell'attività per le quali si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. Per questa ultima ipotesi, alla terza sanzione nel quinquennio è prevista la sospensione dell'attività da un minimo di otto giorni ad un massimo di tre mesi.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni statali contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Il sindaco territorialmente competente riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e applica le sanzioni amministrative.

Art. 90.

Istituzione Albo regionale dei pubblici esercizi storici

1. Al fine di promuovere la conservazione, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei pubblici esercizi storici che costituiscono un importante elemento di memoria storica, di preziosa testimonianza di cultura, di tradizione, di storia, di arte e di radicamento nel tessuto urbano, la Regione siciliana riconosce la qualifica di 'Pubblico esercizio storico' e

istituisce l'Albo regionale dei 'Pubblici esercizi storici'. Si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni di cui all'articolo 47.

2. L'Assessorato regionale delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, è autorizzato ad adottare un decreto di riconoscimento qualitativo delle singole attività di somministrazione.

Titolo IV Vendite straordinarie

Capo I Delle forme di vendita straordinaria al dettaglio

Art. 91. *Forme di vendita straordinaria*

1. Le vendite straordinarie si suddividono in vendite di liquidazione, vendite promozionali, saldi di fine stagione, vendite sottocosto nonché occasioni a prezzi scontati o ribassati.

2. Nelle vendite di cui al comma 1 il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento e a procedure esecutive concorsuali e simili, anche come termine di paragone, è vietato, fuorché nei casi in cui tali procedure siano effettivamente in corso a seguito di provvedimenti dell'autorità competente.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 92. *Pubblicità*

1. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dal presente titolo sono presentate graficamente, ovvero in altre forme visibili, in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dal presente titolo e la durata delle vendite.

2. Il venditore è tenuto a dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa alla qualità delle merci vendute, agli sconti e ai ribassi dichiarati.

3. Nel caso in cui per una stessa voce si praticino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato con lo stesso rilievo tipografico, ovvero con altre forme similari, il prezzo più alto e quello più basso. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a tale prezzo.

Capo II Delle liquidazioni

Art. 93.

Vendite di liquidazione

1. Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito del prescritto titolo per la vendita al dettaglio, cerchi di vendere in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione dell'attività commerciale o di un singolo reparto;
- b) cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare;
- c) cessione a titolo definitivo o in esito ad affitto o usufrutto dell'azienda;
- d) chiusura di una succursale o cessione a titolo definitivo ovvero in affitto o usufrutto di una succursale;
- e) trasferimento dell'azienda in altri locali;
- f) ristrutturazione dell'azienda o di un singolo reparto.

2. Per ristrutturazione si intende la trasformazione, il ridimensionamento dell'azienda o il rinnovo totale o parziale dell'arredamento interno oppure delle sole strutture di vendita, purché alla vendita di liquidazione per ristrutturazione segua la chiusura della azienda per un periodo non inferiore a dieci giorni.

3. Nel caso indicato al comma 1, lettera a) il Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla conclusione della vendita di liquidazione, revoca l'autorizzazione ovvero inibisce coattivamente la vendita.

4. Nel caso indicato al comma 1, lettera b) il Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni, inibisce coattivamente la vendita.

Art. 94.

Tempi delle vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione non possono avere una durata superiore a:

1) dodici settimane per le fattispecie indicate nelle lettere a), b), c) e d) di cui all'articolo 93, comma 1;

2) otto settimane per le fattispecie indicate nelle lettere e) ed f) di cui all'articolo 93, comma 1.

Art. 95.

Procedure

1. Chi intenda effettuare le vendite di liquidazione di cui all'articolo 93 è tenuto a darne comunicazione al Comune competente per territorio almeno dieci giorni prima della data di inizio delle vendite.

2. Nella comunicazione é indicata:

- a) l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio della vendita di liquidazione e la sua durata;
- c) le merci esposte in vendita con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita, ovvero della percentuale del ribasso o dello sconto.

3. La comunicazione è corredata dei seguenti documenti:

- a) per la cessazione dell'attività commerciale: copia dell'atto di rinuncia e di deposito presso il Comune del titolo per la vendita al dettaglio;
- b) per la cessazione della vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare: copia dell'atto di rinuncia del titolo autorizzatorio ovvero della SCIA;
- c) per la cessione a titolo definitivo o per la cessione in affitto o usufrutto dell'azienda: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
- d) per la chiusura di una succursale: copia dell'atto di rinuncia al titolo per la vendita al dettaglio; per la cessione a titolo definitivo ovvero in affitto o usufrutto della succursale: copia del relativo atto pubblico o scrittura privata registrata;
- e) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia della SCIA o della richiesta dell'autorizzazione al trasferimento;
- f) per la ristrutturazione dell'azienda: dichiarazione dettagliata dei lavori da effettuarsi e copia dell'eventuale titolo edilizio cui fa seguito, entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori di ristrutturazione, l'inoltro di copia delle fatture relative.

4. Nei casi previsti alle lettere a), b) e d) del comma 3, i titoli abilitativi mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

Art. 96.

Divieti

1. È vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto o con altri sistemi d'asta.

2. Le vendite di liquidazione dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o degli articoli di abbigliamento o di moda, di cui all'articolo 98, comma 1, effettuate per la ristrutturazione dell'azienda, sono vietate nel mese che precede i periodi fissati per i saldi di fine stagione.

Capo III

Delle promozioni

Art. 97.

Vendite promozionali

1. Sono considerate vendite promozionali le vendite straordinarie effettuate al fine di promuovere la vendita di uno o più prodotti appartenenti ad una o a più gamme merceologiche. Le vendite promozionali effettuate su tutti i prodotti delle gamme merceologiche presenti nell'esercizio sono considerate vendite di liquidazione soggette alla disciplina del Capo II del presente Titolo.

2. Per le vendite promozionali lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita ed è esposto al pubblico. Le vendite promozionali possono essere anche effettuate mediante il sistema della proposta dell'acquisto di più pezzi della medesima categoria merceologica di beni al prezzo di un numero inferiore degli stessi.

3. Le vendite promozionali sono libere e non sono soggette a comunicazione preventiva al SUAP.

Capo IV Dei saldi di fine stagione

Art. 98. *Vendite di fine stagione o saldi*

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di abbigliamento o di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione o saldi sono presentate al pubblico come tali e le merci devono comunque presentare caratteristiche di qualità risultanti dalle etichette di confezione.

3. I saldi di fine stagione si svolgono due volte l'anno e vengono rispettivamente saldi invernali e saldi estivi.

Art. 99. *Date delle vendite di fine stagione o saldi*

1. Le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi di cui all'articolo 98 sono stabilite ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e dell'ANCI.

2. Le date di cui al comma 1 possono essere modificate, in virtù dell'andamento del mercato, ed almeno tre mesi prima dell'avvio originariamente previsto, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale firmatarie di contratti nazionali di lavoro, delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e dell'ANCI.

3. Per effettuare le vendite di cui al presente capo non occorre inoltrare alcuna comunicazione.

Capo V Del sottocosto

Art. 100. *Vendite sottocosto*

1. Per vendita sottocosto si intende la vendita di merci effettuate con prezzi pari o al di sotto del prezzo di acquisto.

2. La vendita sottocosto è soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio.

3. Le vendite sottocosto vanno presentate al pubblico con la specificazione della vendita di che trattasi.

4. Trova applicazione, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo VI Norme comuni

Art. 101. *Norme comuni alle vendite straordinarie*

1. Le merci offerte nelle vendite disciplinate dal presente titolo sono separate in modo inequivocabile da quelle che eventualmente siano poste in vendita con prezzi e condizioni ordinari; ove tale separazione non sia possibile, queste ultime non possono essere messe in vendita.

2. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti dei compratori fino all'esaurimento delle scorte senza limitazioni di quantità.

3. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile all'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte siano effettivamente esaurite

4. Per le vendite per corrispondenza o per via elettronica si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente titolo.

Art. 102. *Controlli*

1. Il Corpo di Polizia municipale ha facoltà di accedere negli esercizi e nei punti di vendita siti nel territorio del Comune di appartenenza per effettuare i controlli, anche con ausili fotografici, ed ha facoltà di avvalersi per tale incarico di periti e di esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i tribunali.

2. I periti e gli esperti sono muniti di un documento di riconoscimento e della lettera di incarico rilasciata dal Comune.

Art. 103.

Sanzioni

1. Chiunque violi le norme della presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. La sanzione è erogata con provvedimento del Sindaco. Nel caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato per la prima volta e triplicato per le successive. A partire dalla terza recidiva, oltre ad applicarsi la sanzione massima prevista, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività per un periodo minimo di cinque giorni e sino ad un massimo di trenta.

Titolo V

Attività di ottico

Capo I

Dell'accesso all'attività

Art. 104.

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge esercitano l'attività di ottico coloro i quali svolgono attività consistente nell'approntamento, nell'applicazione e nella commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti ai prodotti suddetti.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli esercenti al pubblico, nel settore merceologico dell'ottica e della contattologia ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni operanti nel territorio della Regione.

Art. 105.

Requisiti per l'accesso e l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di ottico è riservata a coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 e del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell'articolo 140 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1255, e successive modifiche e integrazioni, e del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'esercizio dell'attività di ottico è svolto in forma di impresa individuale ovvero in forma di società di qualsiasi tipo prevista dal codice civile per le imprese commerciali.

3. Nel caso in cui si tratti di impresa individuale, il titolare è tenuto a possedere i requisiti di cui al comma 1 e alle altre norme del presente titolo. L'esercizio dell'attività di ottico è personale e non può essere delegata se non ad altro ottico in possesso dei suddetti requisiti.

4. Nel caso in cui l'attività di ottico è esercitata in forma di società, alla gestione dell'esercizio è preposto il legale rappresentante della società ove sia in possesso dei

requisiti di cui al comma 1 e alle altre norme del presente titolo. In mancanza dei suddetti requisiti, all'esercizio dell'attività, anche quando venga svolta in un solo punto vendita, è preposto un direttore tecnico che ne sia in possesso.

5. Nel caso di attività svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale ovvero il rappresentante legale della società è tenuto a proporre, per ciascuno dei punti vendita non direttamente gestito dallo stesso, un direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e alle altre norme del presente titolo.

6. Ciascun direttore tecnico può essere preposto ad un solo esercizio. È fatto divieto di nominare direttore tecnico chi già esercita l'attività di ottico in forma di ditta individuale presso altro esercizio.

Art. 106.

Esercizio dell'attività. Decadenza e revoca

1. L'esercizio dell'attività di ottico ed il trasferimento di sede è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. Al fine di assicurare un corretto e capillare sviluppo dell'attività di ottico, alla luce della riconosciuta valenza sanitaria di tale attività, i comuni con la programmazione di cui all'articolo 135 garantiscono una uniforme presenza degli esercizi nell'intero territorio comunale, stante l'interesse alla fruizione da parte della collettività di un servizio sanitario adeguato, sulla base di un esercizio di ottico per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a trecento metri.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, ed al fine di garantire un'effettiva concorrenza nel settore, nei comuni in cui la popolazione residente non supera gli ottomila residenti, il comune, ove richieste, rilascia fino a due autorizzazioni essendo in tal caso i limiti minimi di distanza tra un esercizio e l'altro ridotti alla metà. Il regolamento di cui all'articolo 7 può prevedere ulteriori ipotesi di deroga in ragione di comprovate e preminenti esigenze territoriali.

4. All'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 nonché di quelli previsti dal comma 2.

5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve iniziare entro sei mesi dal rilascio pena la decadenza dal diritto, salvo proroga per una sola volta per un periodo non superiore a quattro mesi in presenza di giustificati motivi.

6. Nel caso in cui entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 da parte del competente SUAP non sia stato notificato all'interessato motivato diniego, l'autorizzazione di cui al comma 1 si intende a tutti gli effetti rilasciata.

7. Entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il SUAP trasmette telematicamente all'istante l'attestazione dell'avvenuta ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 107.

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui alla presente normativa in materia di attività di ottico si applicano le disposizioni sanzionatorie previste nel Titolo I, Capo IV della presente legge.

Titolo VI

Commercio all'ingrosso

Capo I

Disposizioni generali sul commercio all'ingrosso

Art. 108.

Definizione del commercio all'ingrosso

1. Ai fini del presente Capo, si definisce commercio all'ingrosso l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

Art. 109.

Vendita all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agro-alimentari, viti-vinicoli e della pesca, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 25 commi 1 e 2, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

3. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 135, sono stabilite le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale

Capo II

Disposizioni generali sui mercati all'ingrosso

Art. 110.

Finalità

1. Il presente capo disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari e floro-vivaistici nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.

Art. 111.

Definizione dei mercati

1. Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico.

Art. 112.

Individuazione, localizzazione e progettazione dei mercati all'ingrosso

1. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento ovvero al trasferimento dei mercati all'ingrosso sono approvati con delibera del consiglio comunale in coerenza con il programma di cui all'articolo 135.

2. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e sostituisce qualunque altra approvazione, autorizzazione e licenza prevista da altre leggi o regolamenti.

Art. 113.

Servizi di mercato

1. Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- a) direzione del mercato;
- b) rilevazione statistica;
- c) verifica del peso o della quantità e della qualità dei prodotti.

2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa nel mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

Art. 114.

Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, essere assunta:

- a) dal comune o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) da consorzi costituiti fra enti locali;
- c) da società consortili per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;

d) da consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

Art. 115.

Regolamento di mercato

1. Il soggetto istitutore approva, prima dell'entrata in funzione del mercato, un regolamento interno che disciplina:

a) criteri e modalità per la concessione dei punti vendita interni e relative adiacenze e pertinenze;

b) disciplina degli operatori e del personale;

c) calendario e orari del mercato;

d) procedura di nomina del direttore di mercato e sue attribuzioni;

e) funzionamento della commissione di mercato;

f) organizzazione dei servizi interni;

g) sanzioni amministrative.

2. Il regolamento di mercato è approvato con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive.

Art. 116.

Gestione dei mercati

1. I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o co-istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 114. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il comune, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazione ed integrazioni.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo corrisposto dal soggetto gestore per la gestione della struttura mercantile. Nei casi in cui il soggetto gestore sia anche co-istitutore del mercato, tale canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione del soggetto gestore fornita nella fase istitutiva.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione, dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettro-termo-idraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

Art. 117.

Compiti del gestore del mercato

1. Al gestore del mercato competono:

- a) servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;
- b) servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile;
- c) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
- d) alla funzionalità degli impianti elettro-termo-idraulici e di telecomunicazione;
- e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

Art. 118.

Direttore di mercato

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato nonché secondo le disposizioni dell'ente gestore.

2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti dal regolamento di mercato.

Art. 119.

Commissione di mercato

1. Presso ogni mercato è istituita la Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente.

2. La Commissione di mercato è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

- a) un rappresentante del soggetto istitutore;
- b) un rappresentante del soggetto gestore, ove non coincida con quello istitutore;
- c) per i mercati agro-alimentari: dal responsabile della Unità Operativa di igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale della ASP competente per territorio o da un suo delegato
- d) per i mercati agro-alimentari, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:
 - 1) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;
 - 2) un rappresentante dei commercianti al dettaglio in sede fissa;
 - 3) un rappresentante dei commercianti al dettaglio su aree pubbliche;
 - 4) due rappresentanti dei produttori;
 - 5) un rappresentante delle imprese di trasformazione e conservazione;
 - 6) un rappresentante sindacale dei lavoratori;
- e) per i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici, dal responsabile della Unità operativa tutela igienica degli alimenti di origine animale dell'ASP competente per territorio o da un suo delegato;
- f) per i mercati di prodotti ittici istituiti in comuni litoranei, dal rappresentante dell'Autorità marittima.

3. La Commissione di mercato svolge funzioni consultive e di proposta al gestore inerenti:

- a) il regolamento di mercato;
- b) i criteri di assegnazione dei punti vendita interni;
- c) gli orari delle operazioni di mercato;
- d) l'organico necessario ai fini del funzionamento del mercato;
- e) i canoni per le concessioni dei punti vendita e sulle tariffe per i servizi;
- f) la funzionalità del mercato.

4. La Commissione di mercato esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali lo stesso si intende favorevolmente reso.

5. Ai componenti della Commissione di mercato non spetta alcun emolumento o rimborso comunque denominato essendo la partecipazione alla stessa Commissione a titolo gratuito.

6. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera d), numeri 1), 2) 3) e 4) sono scelti tra una terna proposta dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale del settore commercio e firmatarie di contratti nazionali di lavoro.

Art. 120.
Vigilanza

1. In caso di accertate e gravi irregolarità nella gestione del mercato, l'Assessore regionale per le attività produttive, previa diffida, nomina un commissario per la gestione del mercato.

2. Il commissario invia entro sessanta giorni una relazione contenente una dettagliata indicazione delle irregolarità riscontrate e dei rimedi da attuare.

3. L'Assessorato regionale per le attività produttive invita l'Ente gestore ad attuare entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, tutte le misure idonee per la regolarizzazione della gestione.

4. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 3, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive è sospesa l'attività del mercato per un periodo da due a sei mesi.

Art. 121.
Servizio di cassa

1. Presso ogni mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

2. La gestione della cassa è affidata ad un istituto di credito operante anche in Sicilia in base a convenzione da stipularsi tra l'ente che gestisce il mercato e l'istituto di credito. La relativa convenzione è trasmessa alla prefettura.

Capo III
Del regime sanzionatorio

Art. 122.
Sanzioni

1. Agli operatori nei mercati all'ingrosso, che violano le disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospese le autorizzazioni all'esercizio delle attività per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione è deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.

2. Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione può essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro cinque giorni.

3. Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge, o del regolamento di mercato, può diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni.

4. Gli operatori sospesi, che continuino la loro attività durante il periodo della sospensione, incorrono nella revoca dell'autorizzazione, la quale viene altresì disposta nei confronti degli operatori sospesi per più di tre volte.

Art. 123.

Efficacia della norma

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati che risultino incompatibili con le norme di cui al presente titolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono uniformati alle disposizioni di cui alla presente legge entro tre mesi dalla sua entrata in vigore; in caso di inadempienza, provvede d'ufficio l'Assessorato regionale delle attività produttive con la nomina di commissari ad acta.

Titolo VII

Vendita della stampa quotidiana e periodica.

Art. 124.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intendono:

a) per 'punti vendita esclusivi' gli esercizi preposti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Sono altresì ricompresi gli esercizi autorizzati, ai sensi del previgente articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;

b) per 'punti vendita non esclusivi' gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati per l'esclusiva vendita di quotidiani ovvero di periodici. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

Art. 125.

Punti vendita esclusivi

1. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.

2. I punti vendita esclusivi possono porre in vendita i pastigliaggi, quali prodotti da banco preconfezionati e sigillati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari, nonché di bibite e bevande preconfezionate e sigillate alla produzione da vendere

nella confezione originaria con esclusione del latte e dei suoi derivati. E' esclusa ogni attività di somministrazione.

3. Limitatamente all'applicazione del presente Titolo, le attività di cui al comma 2 si considerano incluse nel settore non alimentare.

Art. 126.

Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli impianti di distribuzione di carburanti con un limite minimo di superficie pari a 1.000 mq;
- c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) le medie e grandi strutture di vendita con un limite minimo di superficie di 700 mq;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati con un limite minimo di superficie di 120 mq;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari.

3. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria. Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

Art. 127.

Esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L'autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi può avere carattere stagionale.

3. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di cui all'articolo 129.

Art. 128.

Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate pertinenti;
- b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente Titolo;
- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive ove questa costituisca un servizio riservato ai soli clienti;
- g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti;
- h) la distribuzione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica nelle zone non adiacenti agli esercenti di cui al presente Titolo.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed h) sono soggette a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.

Art. 129.

Programmazione regionale e comunale

1. Con il programma di cui all'articolo 134, la Regione, riconoscendo che l'informazione a mezzo stampa rappresenta un servizio di interesse pubblico e che, quindi, sussistono motivi imperativi di interesse generale ad una uniforme distribuzione della stampa sul territorio, adotta, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro, gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita al fine di assicurare e tutelare l'omogenea e paritaria distribuzione di stampa quotidiana e periodica sul territorio nonché le caratteristiche urbanistiche, edilizie, storiche, sociali, culturali e turistiche dei diversi ambiti territoriali.

2. Con il programma di cui all'articolo 135, i Comuni approvano il piano di localizzazione distinguendo tra i punti vendita esclusivi e non esclusivi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento degli stessi.

Art. 130.

Modalità di vendita della stampa

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

b) il prezzo di vendita del prodotto editoriale è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi;

c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni sono identiche per le diverse tipologie di punto vendita, esclusivo e non esclusivo;

d) è vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani, di periodici e di altro materiale a contenuto pornografico.

Art. 131.

Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani e dei soli periodici.

Art. 132.

Subentro nella proprietà o gestione. Cessazione dell'attività

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante contestualmente alla presentazione della SCIA.

3. Il subentrante dichiara il trasferimento dell'attività e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

4. Il subentrante per causa di morte può svolgere l'attività del dante causa, previa comunicazione al competente SUAP, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25.

5. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

Art. 133.

Sanzioni

1. Per le violazioni di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal Titolo I, Capo IV.

Titolo VIII
Programmazione del territorio

Capo I
Programmazione commerciale

Art. 134.

Programmazione regionale

1. La Regione adotta un piano commerciale regionale in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 5, ove adottate. Il piano è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro.

2. Nel rispetto del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, il piano di cui al precedente comma 1 prevede:

- a) il programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale;
- b) gli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale.

3. Il piano di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di equilibrato servizio alle comunità locali, prevede:

a) lo scenario di sviluppo del sistema commerciale regionale ad orientamento dell'attività di programmazione degli enti locali;

b) gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani;

c) i criteri generali per l'autorizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, in relazione alle diverse tipologie commerciali;

d) le priorità per l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del bilancio regionale;

e) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all'ingrosso;

f) la definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali.

4. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:

a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;

b) le condizioni e i criteri che i comuni valutano per l'individuazione, attraverso il piano regolatore generale nonché il piano urbanistico del commercio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita, nonché eventuali ed eccezionali deroghe;

d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengano conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.

Art. 135.

Programmazione comunale

1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali e consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con il piano di cui all'articolo 134, ove adottato, adottano, sentito il forum di cui all'articolo 136, un piano commerciale, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato senza servizio assistito, oltre agli esercizi di vicinato che si avvalgono della facoltà, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, di consentire il consumo immediato degli alimenti all'interno dei propri locali, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.

2. I comuni individuano con il piano regolatore generale nonché con il piano di cui al comma 1:

a) le aree sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;

c) le prescrizioni cui si uniformano gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la pianificazione commerciale può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.

4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, sentito il forum di cui all'articolo 136, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:

a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;

b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;

c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;

d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale anche attraverso l'individuazione di particolari condizioni per l'esercizio del commercio.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono inoltre:

a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;

b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa contrasti con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;

c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;

d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consenta, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.

Capo II

Forum consultivo. Regolamento

Art. 136.

Forum consultivo delle parti sociali

1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dal sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali maggiormente rappresentativi a livello regionale e firmatarie di contratto nazionale di lavoro e dai rappresentanti del comune interessato.

2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7.

4. Le commissioni sono sentite, con parere consultivo, in relazione a:

a) programmazione dell'attività comunale in materia di commercio la somministrazione di alimenti e bevande;

b) definizione dei criteri generali per la predisposizione della programmazione comunale di cui all'articolo 135 e per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi nonché dei relativi criteri di massima;

c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;

- d) richiesta di riconoscimento della qualifica di mercato storico;
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 137.
Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono altresì stabiliti:
 - a) i contenuti e la modulistica-tipo delle domande, istanze comunque denominate e della SCIA previste dalla presente parte;
 - b) le indicazioni per la definizione delle migliori soluzioni ai fini dei raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica nonché per la localizzazione delle aree pubbliche da destinare al commercio;
 - c) la caratterizzazione dei servizi per la clientela delle medie e grandi strutture di vendita con particolare riguardo alla quantificazione dei posti auto in relazione alla superficie di vendita e le eventuali relative deroghe con riferimento agli immobili già esistenti, al fine di evitare l'inutilizzo degli stessi e gli effetti derivanti in ordine al degrado degli stessi e dell'area circostante;
 - d) modalità per la definizione della concertazione locale così come prevista dal forum di cui all'articolo 136;
 - e) norme di dettaglio ed applicative relative alla presente parte.

Titolo IX
Distribuzione carburanti

Capo I
Principi e definizioni

Art. 138.
Principi

1. Il presente titolo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto dei principi dettati dalla presente legge, dalla normativa statale in materia nonché dalla disciplina comunitaria.
2. La disciplina dettata dal presente titolo è finalizzata a:
 - a) snellire i procedimenti per la apertura di nuovi impianti;
 - b) ammodernare, razionalizzare e riqualificare la rete esistente;
 - c) garantire al consumatore un migliore servizio finale ed un contenimento dei prezzi;

d) ampliare la gamma di servizi offerti e della rete di vendita in favore di una corretta e compatibile articolazione sul territorio;

e) assicurare il rispetto della disciplina in materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza della viabilità, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute;

f) incentivare l'utilizzo di prodotti e servizi a minore impatto ambientale.

g) Sostenere la creazione di una rete distributiva indipendente favorendo la copertura e la conversione di impianti di distribuzione no logo, così come previsto dall'articolo 17 della legge 24 marzo 2012, n. 27, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 139.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti competenze:

a) adotta gli atti di indirizzo per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e verifica la loro corretta attuazione, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 141;

b) determina, di concerto con l'Osservatorio di cui all'articolo 142 e con le linee guida di cui all'articolo 5, gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti ai requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante di coerenza del nuovo impianto con le linee programmatiche di cui alla lettera b) nell'ambito del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 148.

Art. 140.

Competenze dello sportello unico attività produttive (SUAP)

1. I SUAP competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;

b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti nei casi in cui sono richieste;

c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;

d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;

e) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;

f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;

g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

h) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;

i) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

j) le verifiche tecniche sugli impianti al fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

k) la ricezione delle SCIA relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione.

Art. 141.

Definizioni

1. Ai fini di cui al presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

a) 'carburanti': le benzine, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno e ogni altro carburante per autotrazione in commercio conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

b) 'rete': l'insieme degli impianti eroganti carburanti per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e

c) 'impianto stradale': il complesso commerciale unitario per la distribuzione di carburante per autotrazione, con accesso diretto su strada pubblica, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione ivi comprese le colonnine per l'erogazione di elettricità per veicoli elettrici, nonché dai servizi e dalle attività accessorie;

d) 'erogatore': l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite ed eventualmente il corrispondente importo;

e) 'colonnina': l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

f) 'self-service pre-pagamento': il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica o moneta elettronica per l'erogazione automatica di carburante senza la necessità dell'assistenza di apposito personale;

g) 'self-service post-pagamento': il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato;

h) 'erogato di vendita di ciascun impianto': l'insieme dei prodotti, benzine, gasolio, GPL, metano e idrogeno per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate al competente Ufficio delle Dogane;

i) 'servizi accessori all'utente': servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria e qualsiasi altro servizio complementare e accessorio all'utente;

j) 'erogatori di elettricità per veicoli elettrici': punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;

k) 'impianto ad uso privato': un autonomo complesso unitario per la distribuzione di carburanti costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese produttive o di servizio, ovvero riunioni tra le stesse, ovvero di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, aventi questi ultimi per oggetto sociale l'attività di autotrasporto, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà o in leasing, in detenzione alle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;

l) 'impianto per natanti': un autonomo complesso unitario per la distribuzione di carburanti costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;

m) 'modifica dell'impianto': la modifica di uno o più dei seguenti elementi:

1) la ristrutturazione totale dell'impianto sulla stessa area, da intendersi quale mutamento contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso;

2) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;

3) la variazione del numero di colonnine;

4) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

5) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

- 6) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- 7) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- 8) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- 9) l'installazione di erogatori di elettricità per veicoli elettrici;
- 10) la detenzione o la variazione di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- 11) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto o viceversa;
- 12) ogni altra modifica alle attrezzature riguardanti la distribuzione dei carburanti non espressamente elencata.

n) per 'contenitore-distributore mobile ad uso privato': tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di aziende di autotrasporto, attività industriali, artigianali, agricole e agro-meccaniche destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934 del Ministro dell'Interno.

Art. 142.

Osservatorio regionale carburanti

1. E' istituito, senza maggiori o nuovi oneri per il bilancio della Regione, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive, l'Osservatorio regionale di vigilanza sulla distribuzione dei carburanti e di monitoraggio sull' andamento dei prezzi.

2. Il predetto Osservatorio ha il compito di operare un costante controllo sull'attuazione del presente titolo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti in tema di razionalizzazione e liberalizzazione del settore in favore di una maggiore concorrenza e del conseguente calmieramento dei prezzi per il consumatore finale.

3. L'Osservatorio, con riferimento al monitoraggio sull'andamento dei prezzi al consumo, opera su propria iniziativa ovvero acquisendo segnalazioni da parte delle associazioni dei consumatori o da parte di un numero qualificato di singoli cittadini individuato con il regolamento di cui all'articolo 7.

4. L'Osservatorio è composto da:

- a) Assessore regionale per le attività produttive, o suo delegato, che lo presiede;
- b) Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive o suo delegato;
- c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

d) un rappresentante dell'ANCI Sicilia;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia;

f) da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria di titolari di distributori maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

g) da tre rappresentanti indicati dalle associazioni dei gestori maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

h) tre rappresentanti indicati dalle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

i) da un rappresentante dell'associazione di distributori di GPL maggiormente rappresentative a livello regionale ove esistenti e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

l) da un rappresentante dell'associazione dei distributori del metano maggiormente rappresentative a livello regionale ove esistenti e firmatarie di contratti nazionali di lavoro.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso o rimborso essendo lo svolgimento dell'incarico a titolo totalmente gratuito.

6. L'Osservatorio è organo tecnico-politico che riferisce direttamente all'Assessore regionale per le attività produttive che, con decreto, costituisce l'Osservatorio e ne nomina i componenti. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

7. L'Osservatorio:

a) formula proposte in materia di programmazione e razionalizzazione della rete;

b) esprime parere sulle problematiche di carattere generale legate all'attuazione del presente titolo;

c) esprime parere su tutte le tematiche che l'Assessore regionale per le attività produttive intende sottoporli.

8. Il regolamento di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, nomina e funzionamento dell'Osservatorio assegnando i termini perentori per l'adozione dei pareri di competenza superati i quali l'atto o il parere richiesto si intendono rilasciati favorevolmente.

8 bis. L'Osservatorio vigila inoltre sui prezzi del carburante praticati alla rete distributiva indipendente e da questi al consumatore finale e opera a tutela dei gestori di impianti di distribuzione no logo segnalando, con istanza motivata all'Assessorato regionale delle attività produttive, comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti o concessionari, che abbiano lo scopo di ostacolare, impedire o limitare in via di fatto tramite previsioni contrattuali le facoltà di cui all'articolo 153, comma 2.

Art. 143.

Requisiti soggettivi del richiedente

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione deve aver compiuto diciotto anni ed essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 144.

Regolamento

1. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono definite le norme di attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 138 nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel presente titolo.

Capo II

Programmazione

Art. 145.

Localizzazione degli impianti. Competenze dei comuni

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici e nelle zone territoriali omogenee 'A'.

2. Sulla scorta delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, il comune individua nel proprio piano regolatore generale, anche tramite l'adozione di apposita variante, nonché nei relativi regolamenti, i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora il comune intenda riservare aree pubbliche all'installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara.

4. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee 'A' e nei centri storici.

Art. 146.

Inerzia del comune

1. Nel caso in cui il comune non adotti i provvedimenti di cui all'articolo 144, si applica l'articolo 10.

Capo III

Sugli impianti

Art. 147.

Nuovi impianti

1. L'apertura di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP competente per territorio.

2. I nuovi impianti posseggono le seguenti caratteristiche:

a) erogano benzina, gasolio ed almeno uno dei prodotti a ridotto impatto inquinante quali GPL e metano ove detto obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità stesse dell'obbligo;

b) presenza di dispositivi self-service pre-pagamento o post-pagamento;

c) adeguate aree di parcheggio con un minimo di tre posti auto;

d) serbatoi per lo stoccaggio di carburanti non gassosi di capacità complessiva non inferiore a ottanta metri cubi;

e) adeguati servizi igienici per l'utenza anche in condizione di disabilità;

f) locale di ricovero del gestore con annessi servizi igienici di superficie non inferiore a venticinque metri quadrati;

g) pensiline a copertura delle aree di rifornimento;

h) idonee misure per il trattamento delle acque piovane, secondo la vigente normativa;

i) impianti per la produzione di energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici con potenza non inferiore ai dodici kW;

j) per gli impianti di erogazione del metano, capacità di compressione non inferiore a trecentocinquanta mc/h;

k) idonei accorgimenti atti a impedire che il rifornimento, sia dell'utenza sia dell'impianto stesso, avvenga, anche parzialmente, sulla sede stradale.

l) un impianto di video-sorveglianza.

m) impianti per la ricarica di ogni tipologia di veicoli elettrici collegati alla rete elettrica o agli impianti di produzione di energia rinnovabile, con una potenza della rete non inferiore ai dodici Kw/h.

3. Negli impianti con superficie complessiva superiore a tremilacinquecento metri quadrati è altresì prevista la realizzazione di idonei servizi destinati a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli autocaravan.

4. Con le modalità e per i medesimi fini di cui all'articolo 160, comma 2, sono stabilite le procedure per l'adeguamento degli impianti esistenti alle caratteristiche previste dal comma 2 da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di stabilire l'esistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), secondo periodo del presente articolo, unitamente alla richiesta di cui all'articolo 148, comma 1, l'interessato presenta al SUAP una dettagliata perizia tecnica a firma di professionista

abilitato la quale asseveri l'impossibilità tecnica ovvero l'eccessiva onerosità economica dell'obbligo in proporzione e relazione alla finalità stessa dell'obbligo diretto alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 148.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti, l'interessato presenta la richiesta al SUAP competente per territorio.

2. La richiesta di cui al comma 1 è corredata da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo, solidalmente responsabile con il richiedente, competente per la sottoscrizione del progetto presentato, contenente l'attestazione del rispetto delle norme e delle prescrizioni di cui al successivo comma 3.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche di conformità a:

- a) strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni fiscali;
- c) prescrizioni sulla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
- d) prescrizioni a tutela dei beni storici e artistici;
- e) prescrizione dettate in tema di sicurezza della viabilità prevista dalla vigente normativa;
- f) prescrizioni in tema di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, il SUAP competente per territorio provvede a indire apposita conferenza di servizi a cui partecipano:

- a) un rappresentante del Comune competente per territorio;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale delle attività produttive;
- c) un rappresentante dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio per gli aspetti legati alla tutela della sicurezza sanitaria;
- d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per gli aspetti legati alla tutela della sicurezza dell'ambiente;
- e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio per i profili legati alla tutela delle norme e prescrizioni tecniche di relativa competenza;

f) un rappresentante dell'ente proprietario della strada, per i casi di strade non di proprietà del Comune per le quali è sufficiente il rappresentante di cui alla lettera a), per i profili legati alla tutela delle norme e prescrizioni tecniche di relativa competenza;

g) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane.

5. Laddove il SUAP non dovesse indire la conferenza di servizi entro il termine di cui al comma 3, previa diffida, la stessa è convocata direttamente dalla Regione entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla predetta diffida.

6. Unitamente all'autorizzazione di cui al comma 1, il SUAP rilascia il titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto.

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo del SUAP, il SUAP non comunica il diniego all'interessato.

8. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, il SUAP rilascia apposita attestazione di ricezione indicante:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso;

c) il termine superato il quale, in mancanza di notifica di motivato diniego, l'autorizzazione si intende a tutti gli effetti rilasciata;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 149.

Collaudo

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al SUAP dove ha sede l'impianto.

2. Il SUAP, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante dell'Assessorato regionale delle attività produttive con funzioni di presidente, un rappresentante del comune, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e un rappresentante dell'Azienda sanitaria provinciale, competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del SUAP, della richiesta dell'interessato.

4. Il collaudo di cui al presente articolo accerta la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la richiesta di autorizzazione.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e sono posti a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato, dalla stessa commissione di cui al presente articolo, ogni quindici anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 150 soggette a segnalazione certificata di inizio attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al SUAP e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.

Art. 150.

Esercizio provvisorio

1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al SUAP di idonea documentazione, redatta sotto forma di perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo solidalmente responsabile con il richiedente, attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle norme che li disciplinano.

2. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, laddove non emesso, entro il medesimo termine, provvedimento motivato di diniego, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio si intende rilasciata ad ogni effetto.

3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata espressamente ovvero ai sensi del comma 2, il SUAP è tenuto a nominare la commissione di cui all'articolo 149, comma 2, la quale procede ad effettuare il collaudo entro i successivi trenta giorni.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, previa diffida, il collaudo è effettuato dall'Assessorato regionale per le attività produttive.

Art. 151.

Modifiche agli impianti

1. Le modifiche agli impianti sono soggette a SCIA da inoltrare al competente SUAP. Dal giorno successivo alla ricezione della SCIA è possibile procedere alla modifica.

2. Le modifiche agli impianti di cui all'articolo 141, comma 1, lettera m), numeri 1) e 2), sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 147.

Art. 152.

Attività complementari

1. Presso gli impianti di distribuzione dei carburanti è consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici nei limiti di cui alla presente legge, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22

e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

c) la somministrazione di servizi accessori e, in generale, la vendita di beni e di servizi, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

d) L'esercizio di noleggio a tempo di veicoli a trazione elettrica e la gestione di servizi per il car sharing e il bike sharing, tra cui i servizi di ricarica elettrica, sostituzione batterie, parcheggio e area di scambio.

2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti possessori del titolo, comunque denominato, per l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, salvo rinuncia del titolare del predetto titolo, a favore del titolare di autorizzazioni per lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali, le attività di cui al comma 1 possono essere gestite anche da altri soggetti nel caso in cui queste si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub-concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 153.

Gestione dell'impianto

1. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2. Trovano applicazione l'articolo 1, commi 6, 6 bis, 7, 8 e 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni. Trova altresì applicazione l'articolo 28, commi 12, 12 bis, 12 ter, 13 e 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni. Trova infine applicazione l'articolo 17, commi 1 e 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai titolari di licenza ex UTF è consentita la sospensione per ferie per un massimo di trenta giorni l'anno per non più di due settimane consecutive previa comunicazione da inviare al titolare dell'autorizzazione ed al SUAP competente per territorio.

Capo III

Altre tipologie di impianti

Art. 154.

Impianti di distribuzione ad uso privato

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che erogano servizi pubblici per conto di enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal SUAP competente per territorio in armonia con le linee guida di cui all'articolo 5 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative a:

- a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- b) prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;
- c) prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

5. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l'attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell'autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 155.

Contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato di cui all'articolo 141, lettera n), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio unitamente

ad apposita dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 156.

Prelievo di carburanti in recipienti presso impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o da altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 litri e non superiori a 500 litri, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio. I recipienti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.

2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore effettuano il rifornimento di cui al comma 1, dietro esibizione di ricevuta relativa alla comunicazione di cui allo stesso comma 1.

Art. 157.

Impianti per natanti e aeromobili

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal SUAP competente per territorio nel quale ha sede l'impianto, secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in armonia con le linee guida di cui all'articolo 5.

2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili.

3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal SUAP alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato nonché in armonia con le linee guida di cui all'articolo 5.

Capo IV

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete

Art. 158.

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti

1. Al fine di realizzare la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione i comuni, avvalendosi del SUAP competente per territorio, effettuano una verifica sulla compatibilità degli impianti esistenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 160, comma 2.

2. Ai fini del presente titolo, per incompatibilità si intende la collocazione dell'impianto in un'area non idonea alla installazione di impianti di distribuzione.

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere dei casi di incompatibilità assoluta o relativa dell'impianto.

4. Restano salve le verifiche già effettuate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, qualora effettuate da non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Trova applicazione l'articolo 28, commi 1, 2 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo nonché di quelle di cui all'articolo 147 comma 4, dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi 12 mesi non sono rilasciate autorizzazioni per nuovi impianti stradali.

Art. 159.

Incompatibilità assolute

1. Rientrano nei casi di incompatibilità assoluta gli impianti:

a) siti nell'ambito dei centri storici, nelle zone territoriali omogenee 'A' e nelle parti dei centri abitati destinate in via permanente a zona pedonale ovvero a zona a traffico limitato;

b) siti all'interno di curve aventi raggio inferiore o uguale a 100 metri, salve le esclusioni specificamente individuate dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. Gli impianti di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento ed il comune, attraverso il SUAP competente per territorio, revoca l'autorizzazione.

Art. 160.

Incompatibilità relativa

1. Le ipotesi di incompatibilità relativa sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 7, sentito l'osservatorio di cui all'articolo 142.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono altresì disciplinate le modalità e le procedure per l'eventuale adeguamento degli impianti, le relative condizioni anche attraverso misure di agevolazione in deroga agli strumenti urbanistici per l'apertura di strutture ricettive *low cost* ovvero per la vendita di prodotti prevalentemente agro-alimentari a "chilometro zero", qualora effettuate da non più di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e le ipotesi di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento ovvero per il caso in cui l'adeguamento non risulti possibile.

Capo V

Attività e trasferimento dell'autorizzazione. Sanzioni

Art. 161.

Pubblicità dei prezzi e degli orari

1. I titolari delle autorizzazioni ovvero i gestori espongono nelle aree interne all'impianto un idoneo cartello facilmente visibile contenente indicazione degli orari di apertura.

2. I titolari delle autorizzazioni ovvero i gestori espongono nelle aree interne all'impianto, in prossimità dell'accesso stradale, facilmente visibile, idoneo cartello contenente indicazione dei prezzi praticati con riferimento ad ogni singolo prodotto venduto. Trovano applicazione le vigenti disposizioni nazionali in tema di tutela del consumatore ed in materia di pubblicazione dei prezzi praticati dall'impianto stabilite dall'articolo 15,

comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo 19 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto ministeriale 17 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 162.

Impianti self-service pre-pagamento

1. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento *self-service* pre-pagamento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 163.

Sospensione dell'attività

1. L'esercizio dell'attività degli impianti stradali può essere sospeso per un periodo non superiore a mesi dodici previa autorizzazione del competente SUAP su motivata istanza del titolare dell'autorizzazione.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, per un periodo di ulteriori otto mesi, è autorizzata dal SUAP per gravi motivi su istanza motivata del titolare dell'autorizzazione e deve essere proposta prima della scadenza della sospensione accordata ai sensi del comma 1.

3. Previa intesa con il titolare dell'autorizzazione, è consentita la sospensione dell'attività per un massimo di due settimane non consecutive di ferie annuali soggette a mera comunicazione al competente SUAP.

Art. 164.

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Le parti interessate comunicano al SUAP competente per territorio, all'Assessorato regionale delle attività produttive, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.

2. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 143.

Art. 165.

Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal SUAP competente per territorio in caso di:

a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;

b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 154;

c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 150. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca è disposta solo per gli stessi;

d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 158.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiarerà di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il SUAP può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione;

b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, che si avvale del SUAP competente per territorio, si verifica nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell'autorizzazione non attiva l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;

b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti a metano non attiva l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;

c) perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 143;

d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale.

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione della rete distributiva.

Art. 166.

Sanzioni amministrative

1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione senza la preventiva autorizzazione.

2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque:

a) installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato;

b) titolare di impianto di distribuzione ad uso privato, ceda a terzi il carburante sia a titolo oneroso che gratuito;

c) eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati fatta salva la prevalenza di eventuali sanzioni già previste dalla vigente normativa nazionale in materia, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 173 e seguenti.

5. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva autorizzazione, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero.

6. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 4 e 5, è di competenza del comune ove è installato l'impianto.

7. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo VI

Art. 167.

Norme finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa il regime concessorio di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le concessioni rilasciate ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982 n. 97, e successive modifiche ed integrazioni, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi dell'articolo 147, comma 1. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del presente titolo, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al SUAP competente per territorio, all'Assessorato regionale delle attività produttive e alla competente Agenzia delle dogane.

3. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 sono sottoposti dal comune, che si avvale del SUAP competente per territorio, a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui agli articoli 159, comma 1, lettera b) e 160 nonché di quelli previsti dal decreto del Ministro delle Attività produttive del 31 ottobre 2001, entro e non oltre otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7. Laddove il comune non dovesse procedere entro il suddetto termine, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvede, previa diffida e con oneri a carico del comune inadempiente, alla verifica.

4. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 3 sono comunicate all'interessato e trasmesse all'Assessorato regionale delle attività produttive, alla competente Agenzia delle dogane nonché alle altre competenti Autorità statali.

5. Restano esclusi dalle verifiche di cui al comma 3 gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento, fermo restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. In ogni caso, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti in esercizio che ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 159, comma 1, lettera a) anche se in regime di deroga ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 cessano la loro attività. La decadenza della relativa autorizzazione è accertata dall'Assessorato regionale delle attività produttive. Entro i successivi sei mesi, il titolare dell'impianto provvede al suo smantellamento.

7. Al fine dell'accertamento nella decadenza di cui al precedente comma 6, i soggetti già titolari della concessione inviano, unitamente alla comunicazione di cui al precedente comma 2, secondo periodo una dichiarazione attestante la condizione dell'impianto rispetto alle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 159.

Art. 168.

Ulteriori norme finali e transitorie

1. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli esistenti impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui all'articolo 159. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo

nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

Capo VII

Art. 169.

Depositi commerciali di oli minerali e lubrificanti

1. L'installazione e l'esercizio dei depositi di oli minerali e lubrificanti, con o senza serbatoi, di capacità superiore ai dieci metri cubi, nonché gli ampliamenti e le modifiche per depositi esistenti che aumentano la capacità di stoccaggio globale precedentemente autorizzata di oltre il trenta per cento, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP competente per territorio.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:

a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società, del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi 1 e 2, del Codice civile;

b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;

c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;

d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Si applica il procedimento di cui all'articolo 148, con esclusione del comma 7.

3. Non sono soggetti all'obbligo della predetta autorizzazione i depositi aventi una capacità globale non superiore a dieci metri cubi.

4. Il SUAP comunica all'Assessorato regionale delle attività produttive le autorizzazioni rilasciate il quale, a sua volta, provvederà ad effettuare le comunicazioni al Ministero competente ai fini dell'esercizio della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 3) della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 170.

Stabilimenti di imbottigliamento, travaso e deposito di GPL

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL sono regolati da decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni, ente competente è il SUAP competente per territorio.

3. Si applica il procedimento di cui all'articolo 147, con esclusione del comma 7.

4. Il SUAP comunica all'Assessorato regionale delle attività produttive le autorizzazioni rilasciate il quale, a sua volta, provvederà ad effettuare le comunicazioni al Ministero competente ai fini dell'esercizio della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), n. 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 171.

Depositi di oli minerali e lubrificanti ad uso industriale

1. L'installazione e l'esercizio di depositi di oli minerali e lubrificanti ad uso industriale con senza serbatoi, di capacità globale superiore a venticinque metri cubi, nonché gli ampliamenti e le modifiche per depositi esistenti che aumentando la capacità di stoccaggio globale precedentemente autorizzata di oltre il trenta per cento, subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP competente per territorio.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 contiene, in particolare:

a) il nome e il domicilio del richiedente e, nel caso di società del legale rappresentante, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2250, commi 1 e 2, del Codice civile;

b) l'ubicazione delle opere ed il nominativo del soggetto proprietario del suolo sul quale si intendono realizzare le opere stesse;

c) la capacità di ciascun serbatoio nonché la capacità totale di stoccaggio, con l'indicazione dell'eventuale prodotto imbottigliato con la specificazione del prodotto da stoccare;

d) l'impegno del titolare a mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito.

Si applica il procedimento di cui all'articolo 148, con esclusione del comma 7.

Art. 172.

Divieti e sanzioni

1. I depositi di cui al presente Capo VII nonché, in generale, i depositi commerciali di prodotti energetici di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni non possono rifornire direttamente di carburanti gli automezzi di terzi se privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 147.

2. Chiunque violi gli articoli 169, 171 nonché il divieto di cui al precedente comma 1 è sottoposto alla sanzione prevista dall'articolo 166, comma 1, primo periodo.

3. Chiunque violi le prescrizioni contenute all'articolo 170 è soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo X

Orari

Capo I

Dei tempi dell'esercizio delle attività commerciali

Art. 173.

Orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

1. Gli orari ed i giorni di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa sono liberamente scelti dall' esercente nel rispetto della vigente disciplina in tema di sicurezza e tutela del lavoratore.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 174.

Orari relativi al commercio su aree pubbliche

1. Il comune determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche.

2. Nelle fiere o mercati che si svolgono in giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi, per tutta la durata della fiera o mercato.

3. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati. Il regime dei limiti temporali di svolgimento dell'attività é lo stesso per tutti gli operatori ed è stabilito sulla base delle specializzazioni merceologiche prevalenti, fatte salve le consuetudini esistenti.

Art. 175.

Orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli orari ed i giorni di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono liberamente scelti dall'esercente nel rispetto della vigente disciplina in tema di sicurezza e tutela del lavoratore.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare

rilevanza, idonei livelli di servizio, predispone, sentito il forum di cui all'articolo 136 e i centri commerciali naturali iscritti nell'apposito elenco regionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

4. L'esercente è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio se superiore a sette giorni e a renderla in ogni caso nota al pubblico tramite l'esposizione di appositi cartelli ben visibili.

Art. 176.

Orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti

1. Gli orari ed i giorni di apertura e di chiusura al pubblico degli impianti di distribuzione dei carburanti sono liberamente scelti dal gestore nel rispetto della vigente disciplina in tema di sicurezza e tutela del lavoratore.

2. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3. Al fine di garantire livelli minimi di servizi in favore dell'utenza, gli impianti di distribuzione carburanti garantiscono l'apertura obbligatoria giornaliera dell'impianto per almeno sette ore secondo una articolazione in fasce orarie autonomamente decisa da parte del titolare dell'impianto.

4. Durante l'orario di apertura nell'impianto è in funzione almeno un erogatore di benzina e un erogatore di gasolio in modalità servito, con l'esclusione del collegamento con l'accettatore di banconote o almeno un'apparecchiatura *self-service* post-pagamento.

5. Durante l'orario di apertura dell'impianto è garantita l'assistenza al rifornimento diretto da parte del personale addetto, qualora richiesto, nonché l'assistenza al rifornimento a favore di persone con disabilità. La possibilità della richiesta dell'assistenza al rifornimento diretto è pubblicizzata mediante apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del comune.

6. Il titolare di licenza UTIF comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del titolare di licenza UTIF.

7. In ogni caso, il comune, al fine di garantire adeguati livelli di servizi in favore dell'utenza anche in ragione della peculiare natura del servizio di distribuzione carburanti, garantisce l'apertura di almeno il venti per cento degli impianti. Nel caso di comuni con meno di cinque impianti, è garantita l'apertura di almeno un impianto.

Art. 177.

Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il comune, sentito il forum di cui all'articolo 136 e le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative, definisce gli orari per l'attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente.

Art. 178.

Determinazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali da parte dei comuni per la tutela di interessi pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, il sindaco sentito il forum di cui all'articolo 136, nei limiti di cui ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2 della presente legge, può adottare una ordinanza motivata che stabilisca specifici orari di apertura e chiusura delle attività commerciali anche con riferimento a zone delimitate per comprovate esigenze di tutela di interessi pubblici quali l'ordine e la sicurezza pubblica, la salute, l'incolumità pubblica, la dignità umana, l'utilità sociale nonché il diritto della cittadinanza alla quiete pubblica.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è pubblicata nell'albo pretorio del Comune ed adeguatamente diffusa e pubblicizzata tramite il sito istituzionale dell'ente.

Capo II Sanzioni ed esclusioni

Art. 179.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui al Capo I, è applicata una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

2. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al Capo I, da intendersi nel senso di almeno tre violazioni consecutive, il comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo compreso tra quindici giorni e due mesi.

Parte III Artigianato

TITOLO II Disposizioni generali

Art. 180.

Finalità ed oggetto

1. In attuazione degli articoli 45, comma 2, e 117 della Costituzione, in armonia con gli indirizzi dello Stato e della Unione europea, la Regione provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato allo scopo di incrementare la competitività e rafforzare la qualificazione dell'apparato produttivo regionale.

2. La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.

3. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 ,la Regione si avvale degli enti locali e delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), della Commissione regionale per l'artigianato, delle confederazioni regionali artigiane e delle loro articolazioni territoriali maggiormente rappresentative nonché di altri soggetti pubblici e privati individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo nel rispetto della sostenibilità dello sviluppo in termini ambientali e territoriali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, favorendo l'affermazione e la crescita della responsabilità sociale delle imprese nel pieno rispetto dei diritti del lavoro.

5. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che sono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

Art. 181.

Obiettivi programmatici

1. Per le finalità di cui all'articolo 180, la Regione:

a) valorizza e tutela le produzioni dell'artigianato nelle loro diverse espressioni settoriali, territoriali, artistiche e tradizionali;

b) favorisce l'ammodernamento tecnologico, l'innovazione, l'incremento produttivo ed il miglioramento qualitativo della produzione dell'artigianato;

c) agevola l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane e adotta misure per rafforzare il sistema di garanzia e contro garanzia;

d) incoraggia la nascita di nuove imprese artigiane, il trasferimento d'impresa, il passaggio generazionale nonché la riconversione aziendale anche in funzione dell'uso delle energie a basso impatto ambientale nei processi produttivi;

e) tutela la qualità e le certificazioni delle competenze di processo e di prodotto anche con riferimento alle problematiche ambientali e di responsabilità sociale;

f) tutela il lavoro e favorisce l'incremento dell'occupazione nel settore dell'artigianato;

g) garantisce il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela ambientale ed il risparmio energetico;

h) sostiene lo sviluppo delle imprese artigiane a conduzione femminile e giovanile;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli imprenditori e dei lavoratori, l'associazionismo economico e la cooperazione tra le imprese nonché la razionale distribuzione dei beni e dei servizi prodotti dall'artigianato siciliano;

j) cura e sostiene le attività promozionali in favore dell'artigianato siciliano destinate alla conoscenza e alla propaganda dei prodotti e alla loro maggiore diffusione e commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri, anche attraverso agevolazioni all'esportazione;

k) valorizza e tutela l'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità ed arti applicate e le attività artigiane di servizi;

l) implementa la presenza dell'artigianato siciliano sui mercati nazionali ed esteri, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di specifici eventi fieristici nonché attraverso la cooperazione transnazionale;

m) tutela i diritti dei consumatori;

n) promuove la semplificazione amministrativa e normativa nonché la razionalizzazione degli interventi regionali di politica economica e di regolazione nel settore dell'artigianato;

o) favorisce la ripresa dell'attività produttiva delle imprese danneggiate da crisi aziendali e da eventi calamitosi, ovvero in seguito ad danneggiamenti da parte della criminalità organizzata, anche mediante interventi integrati con le politiche del lavoro finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

p) sostiene la progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine.

2. Ai fini della individuazione delle misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno al reddito, la Regione individua negli enti bilaterali derivanti da accordi tra le parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro gli interlocutori privilegiati per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), f), g), i) ed o) del comma 1.

3. Il presente titolo disciplina e regola l'esercizio dell'attività di artigianato e prevale su ogni altra disposizione regionale che dovesse risultare in contrasto. Con successiva legge si provvederà a disciplinare, sulla scorta dei principi e delle finalità di cui ai precedenti articoli, i benefici economici a favore delle imprese artigiane, i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Titolo III

Definizione di impresa artigiana e programmazione.
Commissione regionale dell'artigianato. Sanzioni.

Capo I

Definizioni e programmazione

Art. 182.

Definizioni

1. Ai fini dell'identificazione dell'imprenditore artigiano nonché per la definizione della impresa artigiana e per la individuazione dei requisiti necessari e dei limiti

dimensionali della stessa, si applicano nel territorio della Regione siciliana gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 prevale su ogni altra disposizione regionale che definisca l'imprenditore artigiano e che detti requisiti e limiti dimensionali.

Art. 183.

Programmazione regionale ed attuazione degli interventi

1. Per le finalità di cui agli articoli 180 e 181, con le linee guida di cui all'articolo 5, la Regione definisce un programma triennale di settore per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato contenente gli indirizzi generali della politica regionale in materia di artigianato, le priorità di azione, gli strumenti e le tipologie di intervento nonché le risorse disponibili.

2. In particolare, il programma individua:

a) le attività artigiane da valorizzare e da potenziare anche sulla base delle risultanze di indagini conoscitive;

b) le risorse complessive occorrenti e quelle disponibili nonché i criteri di ripartizione delle stesse, da operarsi con gli strumenti esistenti a legislazione vigente;

c) misure per l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

d) principi per la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;

e) individuazione delle infrastrutture di servizio al sistema produttivo;

f) la razionalizzazione degli interventi di politica settoriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione.

Art. 184.

Strumenti d'intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Titolo, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) credito agevolato;

b) contributi;

c) garanzie dirette e indirette al sistema bancario e finanziario;

d) assistenza tecnica;

e) servizi reali;

f) partecipazioni finanziarie.

2. La Regione si avvale degli strumenti definiti dalla normativa regionale in materia di attività produttive, con particolare riferimento a:

- a) infrastrutture per il sistema produttivo;
- b) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;
- c) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico.

3. Con la legge di cui all'articolo 181, comma 3, la Regione definisce le modalità ed i criteri che regolano l'utilizzo degli strumenti di intervento di cui al presente articolo.

Art. 185.

Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi

1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema di garanzia creditizia a servizio dell'artigianato, valorizzando la funzione dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi - confidi siciliani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati tramite la legge di cui all'articolo 181, comma 3.

Art. 186.

Servizi di informazione e assistenza alle imprese

1. La Regione promuove ed attua l'informazione ai beneficiari ed alle reti distributive delle agevolazioni quali il sistema associativo, il sistema del credito e dei confidi, in ordine agli interventi attivati e alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.

2. La Regione promuove ed attua servizi di assistenza tecnica qualificata alle imprese artigiane anche avvalendosi dei soggetti pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane firmatarie di contratti nazionali di lavoro. La Giunta regionale individua le modalità ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.

4. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa per l'avvio e l'esercizio delle imprese artigiane, anche promuovendo, per quanto di competenza, la costituzione delle agenzie per le imprese previste dalla normativa nazionale ed il loro coordinamento con il sistema degli sportelli unici per le attività produttive.

5. La Regione promuove il coordinamento e la diffusione di tutte le informazioni di interesse per il comparto artigiano e la conoscenza dell'artigianato in tutte le sue forme.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attuati anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive. Con il regolamento di cui

all'articolo 7 è definitiva la modalità di utilizzo ed interazione ai fini di cui al presente comma del portale regionale dell'artigianato e del sistema informativo regionale.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati e attuati tramite la legge di cui all'articolo 181, comma 3.

Capo II

Sezione speciale 'artigiani' del registro delle imprese

Art. 187.

Sezione speciale del registro delle imprese artigiane

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Con la qualifica di "impresa artigiana" sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 182.

4. L'annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall'articolo 182.

7. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

8. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.

9. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

10. Per le attività di cui al presente articolo si applicano in favore delle camere di commercio i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

11. Nel caso di attività artigianali del settore alimentare, presso la struttura destinata allo svolgimento dell'attività artigianale è consentita la vendita di prodotti di propria produzione per il consumo immediato a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati quali tavoli, sedie, panchine ed affini, stoviglie ed accessori e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie anche per il confezionamento dei prodotti. La vendita di cui al presente comma è consentita dopo la frequenza, con esito positivo, di un corso professionale istituito e riconosciuto dall'Assessorato regionale delle attività produttive ed effettuato dalle associazioni di cui all'articolo 27, comma 2.

Art. 188.

Consulta tecnica per l'artigianato

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale presso ogni Camera di commercio è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio circa le funzioni di cui all'articolo 187, comma 2;

b) verifica e controlla la corretta tenuta della sezione speciale del registro delle imprese artigiane;

c) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;

d) segnala l'esercizio delle attività illegali nel territorio di appartenenza.

2. La Consulta è composta da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie di contratto nazionale di lavoro, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante della Camera di commercio ed un rappresentante della direzione territoriale del lavoro. Tra i quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria degli artigiani sono scelti il Presidente e il vicepresidente.

3. La Consulta è costituita con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive. Con lo stesso decreto sono indicati il Presidente ed il vicepresidente della Consulta.

4. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo non spetta alcun contributo, compenso, sussidio, rimborso, indennità comunque denominata essendo lo svolgimento dell'incarico a titolo totalmente gratuito.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinate le modalità di funzionamento della Consulta.

Art. 189.

Commissione regionale per l'artigianato

1. Presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato quale organo di autogoverno, di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri sui documenti e sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato;

b) partecipa alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;

c) promuove iniziative dirette a valorizzare le attività artigiane siciliane, comprese quelle artistiche e tradizionali;

d) promuove forme di comunicazione e coordinamento con le Camere di commercio al fine di assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi nel settore dell'artigianato sul territorio regionale;

e) esprime il parere sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo provinciale delle imprese artigiane;

f) elabora e presenta all'Assessore regionale per le attività produttive un rapporto annuale concernente i dati relativi all'attività svolta;

g) svolge attività di documentazione, di studio e d'informazione ed elabora periodiche indagini conoscitive e rilevazioni statistiche sulla struttura, le caratteristiche, le prospettive e le potenzialità dell'artigianato siciliano;

h) esprime parere sui problemi per i quali l'Assessore regionale per le attività produttive ritenga di interpellarla.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera g) la Commissione regionale per l'artigianato pubblica trimestralmente un bollettino sulle tendenze dell'economia artigiana siciliana, con particolare riguardo alla occupazione, al consumo di energia, alle innovazioni e ai settori merceologici interessati. I dati statistici sono accompagnati da una relazione che analizza le tendenze del comparto artigianale regionale in relazione ai processi operanti a livello nazionale e sovranazionale.

Art. 190.

Composizione della Commissione regionale per l'artigianato

1. La Commissione di cui all'articolo 189 è costituita con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive ed è composta:

a) dall'Assessore regionale per le attività produttive o da suo delegato che la presiede;

b) dal dirigente del servizio artigianato presso il Dipartimento regionale per le attività produttive;

c) da quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

d) dal Presidente della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), o da un suo delegato;

e) da un rappresentante scelto congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) da un rappresentante designato da Unioncamere Sicilia;

g) dai presidenti delle consulte tecniche per l'artigianato di cui all'articolo 188.

2. Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7.

3. Entro trenta giorni dalla prima seduta la Commissione elegge nel proprio seno il vicepresidente scelto tra i componenti di cui al comma 1, lettera g) del presente articolo.

4. La Commissione dura in carica cinque anni e resta in carica fino alla nomina della nuova commissione.

5. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive.

6. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato non è dovuto alcun compenso, rimborso, gettone o altro emolumento comunque denominato.

Art. 191.

Indirizzo, coordinamento e vigilanza

1. L'Assessore regionale per le attività produttive ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato.

2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e contestualmente è nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.

Art. 192.

Segreteria tecnica della Commissione regionale dell'artigianato

1. Per le proprie esigenze organizzative e per l'esercizio dei propri compiti la Commissione di cui all'articolo 189 è dotata di una Segreteria tecnica, posta funzionalmente alle dipendenze del Presidente.

2. Il personale della segreteria tecnica è individuato tra quello appartenente al Dipartimento regionale delle attività produttive, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

3. La Commissione e la Segreteria tecnica possono avvalersi della collaborazione e del supporto dell'Ufficio studi di cui all'articolo 193.

Art. 193.

Ufficio studi per l'artigianato

1. Presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è costituito un Ufficio studi per l'artigianato, dotato di un moderno sistema di memorizzazione e trattamento dei dati e collegato con gli archivi elettronici delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, competente a svolgere servizi di raccolta e aggiornamento dei dati e delle principali informazioni sul settore artigiano; a promuovere indagini, ricerche e studi in materia di artigianato; a realizzare strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini e di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza del settore nonché a svolgere attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

2. Nessun nuovo o maggiore onere a carico della Regione deriva dall'applicazione del comma 1.

Art. 194.

Norma transitoria

1. La Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi della disciplina previgente continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione regionale e comunque solo fino al centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora non si possa procedere alla costituzione della Commissione, l'Assessore regionale per le attività produttive provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione stessa.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.

Capo III

Sanzioni. Attività di verifica sulle forme di abusivismo.

Art. 195.

Denunce di irregolarità

1. Le Camere di commercio raccolgono e verificano le denunce ad esse presentate relative a soggetti che esercitano attività artigianali a favore di terzi in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle medesime attività e senza adempiere agli obblighi posti a carico delle imprese artigiane.

Art. 196.

Annotazioni e cancellazioni d'ufficio. Segnalazioni.

1. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che pur avendone l'obbligo non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni anche su segnalazione della Consulta tecnica per l'artigianato.

2. Le Camere di commercio segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

3. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa al Dipartimento regionale delle attività produttive entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Il Dipartimento regionale delle attività produttive, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, decide entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il ricorso si intende rigettato.

Art. 197.

Controlli e sanzioni

1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;

b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

2. Chiunque utilizzi, senza autorizzazione, la denominazione "Eccellenza artigiana" e il marchio "Sicilia Eccellenza Artigiana" è punito, per ogni singolo episodio, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.500,00.

3. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni. Ai fini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni, competente alla ricezione del rapporto è il Sindaco.

5. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 3, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

6. I comuni trasmettono all'Assessorato regionale delle attività produttive e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.

7. In relazione alle verifiche di cui al comma 3, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all'adozione di un accordo di collaborazione tra l'Assessorato regionale delle attività produttive, Unioncamere Sicilia e ANCI Sicilia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.”.

Ar. 198.

Norma transitoria

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio effettuano una verifica al fine di accertare se le imprese iscritte al registro delle imprese pur possedendo i requisiti di cui all'articolo 182 non risultano annotate nella relativa sezione ai fini della conseguente applicazione dei provvedimenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 196.

Titolo III

Artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo di qualità

Art. 199.

Obiettivi

1. La Regione tutela e promuove le lavorazioni dell'artigianato che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura, anche di derivazione locale e in rapporto con l'artigianato di qualità, le arti applicate, il *design* e l'innovazione.

2. Con riferimento alle produzioni indicate al comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela dei requisiti di professionalità e di origine delle produzioni;
- b) qualificazione e innovazione delle lavorazioni attuate sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati;
- c) valorizzazione delle produzioni realizzate sul mercato interno ed internazionale;

d) divulgazione e diffusione della conoscenza delle tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

e) acquisizioni e documentazioni concernenti le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

f) creazione e sviluppo di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e giovanile;

g) sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese dell'eccellenza artigiana;

h) trasferimento e passaggio generazionale dell'impresa dell'eccellenza artigiana;

i) riconoscimento della professionalità lavorativa e dell'apporto formativo.

3. La Regione tutela e valorizza le attività artigiane di servizi che estrinsecano valori economici collegati alla qualità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni rese.

Art. 200.

Interventi

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 181, con le linee guida di cui all'articolo 5, la Regione:

a) individua le lavorazioni e i settori di attività qualitative avvalendosi della Commissione regionale per l'artigianato e delle confederazioni regionali artigiane;

b) promuove, anche in concorso con enti locali, enti pubblici e privati, fondazioni, confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali, associazioni e consorzi di imprese:

1) la ricerca di nuovi modelli e la realizzazione e la sperimentazione tecnica di nuovi prodotti, nonché la realizzazione di marchi di qualità e di origine;

2) la realizzazione di rassegne ed esposizioni tematiche;

3) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi;

4) la partecipazione delle imprese artigiane a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale in Italia e all'estero;

5) l'allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti;

6) la realizzazione di corsi formativo-lavorativi nelle botteghe scuola;

7) ogni altra iniziativa ritenuta utile e opportuna per la valorizzazione dell'artigianato artistico, tradizionale, tipico e innovativo e per le attività di servizi di cui all'articolo che precede.

Art. 201.
Eccellenza artigiana

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative e firmatarie di contratti nazionali di lavoro e la Commissione regionale per l'artigianato, sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana'.

2. La denominazione 'Eccellenza artigiana' e il marchio 'Sicilia Eccellenza artigiana' sono disciplinati con il decreto di cui al comma 1.

3. Sulla scorta dei criteri, le procedure e le modalità stabilite dal comma 1, possono richiedere il riconoscimento le imprese artigiane iscritte all'albo da almeno cinque anni ed operanti nei settori individuati secondo le modalità previste dal comma 6.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale della Regione ovvero anche relativi a specifiche zone del territorio regionale caratterizzate da una notoria produzione artistica, tenuto conto delle innovazioni che da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

5. Ai fini del presente articolo sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate mediante tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

6. Con regolamento di cui all'articolo 7 vengono individuati i settori tutelati ai fini del presente articolo, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e la Commissione regionale per l'artigianato.”.

7. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro delle imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari sono determinate con il decreto di cui al comma 1 sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.

8. La Camera di Commercio comunica all'Assessorato regionale delle attività produttive ogni modifica o cancellazione relativa all'annotazione dell'impresa in possesso del riconoscimento di 'Eccellenza artigiana'.

Art. 202.
Bottega scuola

1. La Regione favorisce la realizzazione di programmi di addestramento tecnico-pratico ulteriori a quelli previsti nei piani regionali di formazione professionale, rivolti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale.

2. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana sono chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, sulla base di convenzioni che ne valorizzino la prevalente funzione formativa e lavorativa.

3. L'Assessore regionale per le attività produttive individua i beneficiari e le modalità per l'attuazione delle botteghe scuola, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 203.

Maestro artigiano

1. In ottemperanza all'articolo 4, comma 4 del Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, su istanza del soggetto interessato, l'Assessorato regionale per le attività produttive attribuisce l'attestato di maestro artigiano al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale.

2. L'attestazione di cui al precedente comma, può essere concessa anche al socio dell'impresa purché quest'ultimo partecipi personalmente all'attività di produzione.

3. Con regolamento di cui al comma 7 vengono definiti i requisiti e le modalità per il conferimento del titolo di maestro artigiano, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti nazionali di lavoro e la Commissione regionale per l'artigianato.

4. Ai fini della determinazione dei requisiti per il conferimento del titolo di maestro artigiano, il regolamento di cui all'articolo 7 deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) anzianità professionale di almeno dieci anni, maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro, da specifica e notoria perizia e competenza, dallo svolgimento di attività formative nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto apprendisti artigiani alle dipendenze o allievi in formazione privatista o di progetti pilota cofinanziati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Il titolo di Maestro Artigiano consente all'artigiano di essere riconosciuto come docente abilitato all'insegnamento nella Bottega-Scuola, ovvero l'impresa da lui diretta.”.

Titolo IV

Attività di panificazione

Art. 204.

Attività di panificazione

1. L'avvio e l'esercizio dell'attività di panificazione, nonché il trasferimento e la trasformazione di impianti esistenti, sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per attività di panificazione l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.

Art. 205.

Requisiti di accesso e di esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono quelli previsti dall'articolo 25.

2. Il corso professionale di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a) della presente legge per l'esercizio dell'attività artigianale di panificazione viene svolto secondo le modalità di cui all'articolo 27.

Art. 206.

Svolgimento dell'attività di panificazione

1. Per ragioni di interesse pubblico, al fine di tutelare il lavoratore, l'attività di panificazione non può essere svolta, di norma, nei giorni di domenica e nei giorni festivi.

2. Al fine di garantire la continuità del servizio in favore dei destinatari, il Comune, su parere unanime delle organizzazioni di categoria provinciali, firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un calendario concordato che regolamenti l'attività di cui al comma 1 nei giorni di domenica e festivi.

3. In assenza dei calendari di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 173.

Art. 207.

Vendita del pane a domicilio del consumatore

1. La commercializzazione del pane su area pubblica è consentito esclusivamente secondo le modalità dei commi 1 e 2 del successivo articolo 202.

2. E' consentita la consegna del pane a domicilio del cliente dietro preventivo ordine fatto presso l'esercizio di vendita. Per la consegna al domicilio il pane deve essere chiuso in un sacchetto, possibilmente di carta, con all'esterno esposto lo scontrino e il destinatario.

Art. 208.

Disposizioni in materia di confezionamento

1. I singoli pezzi di pane sono confezionati con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

Art. 209.

Pane tipico siciliano

1. Al fine di promuovere la specificità di pani siciliani tradizionali, presso l'Assessorato regionale delle attività produttive è istituito un albo del pane tipico siciliano.

2. L'iscrizione presso l'albo di cui al comma 1 è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

3. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, l'interessato presenta apposita istanza all'Assessorato regionale delle attività produttive. All'istanza è allegato:

a) copia atto costitutivo e statuto dell'associazione, consorzio o ente comunque denominato creato per la tutela della produzione del pane tipico siciliano di cui si chiede il riconoscimento;

b) relazione dettagliata dalla quale si evincano le motivazioni poste a fondamento della richiesta di iscrizione nonché ogni utile informazione che consenta la valutazione in merito alla tipicità del pane.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 3, l'Assessore regionale per le attività produttive, previa adeguata istruttoria, adotta il decreto con il quale è disposta l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

5. Con cadenza almeno biennale, l'Assessorato regionale delle attività produttive verifica ed aggiorna la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

6. I pani tradizionali siciliani possono utilizzare, secondo uno specifico disciplinare, il relativo brand e logo della Regione.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono approvate le modalità di svolgimento del procedimento per l'iscrizione negli albi di cui al comma 1.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono approvate le linee guida per gli incentivi ed i benefici di cui all'articolo 48, commi 8 e 9 nonché il disciplinare tipo per l'utilizzo del brand e logo della Regione.

9. Trova applicazione l'articolo 197, comma 3.

Art. 210.

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di panificazione senza i requisiti prescritti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 200 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 201 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 ed alla confisca della merce, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per commettere la violazione.

TITOLO V

Disciplina delle attività di estetista e di acconciatore

Art. 211.

Attività di estetista e acconciatore

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista o di acconciatore è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dalla vigente disciplina nazionale, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al SUAP competente per territorio.

2. L'attività professionale di acconciatore, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Nell'ambito di attività di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al presente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.

3. Ogni altra attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, è da intendersi attività rientrante esclusivamente in quella di estetista ai sensi della presente disciplina sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.

4. I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

5. Le imprese di estetica o acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 2 e 3, è possibile avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista. A tale fine, è possibile ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge tra le quali la cessione temporanea a titolo oneroso di poltrona o cabina.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la

costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

8. Laddove le attività di cui al presente articolo presentano i requisiti di cui all'articolo 182, alla stessa è riconosciuta la qualifica di impresa artigiana.

Art. 212.

Abilitazione professionale

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in qualunque forma esercitata, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale.

2. L'attività professionale può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 213.

Avvio, sospensione volontaria, cessazione, sub-ingresso e ampliamento dei locali dell'attività di acconciatore o di estetista

1. L'avvio, la sospensione volontaria, la cessazione, l'ampliamento dei locali o il sub-ingresso nell'attività di acconciatore o estetista sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge e dai regolamenti comunali.

3. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni consecutivi.

4. Qualora l'attività sia esercitata in forma d'impresa individuale, i termini di cui al comma 3 non si applicano nei casi di sospensione per:

a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;

c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.

5. Eventuali proroghe dei termini possono essere richieste al SUAP solo per gravi motivi.

6. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, i parenti entro il terzo grado possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore o di

estetista, a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

Art. 214.

Luogo di svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista

1. L'attività di acconciatore e di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza nonché dotati di specifica destinazione d'uso.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

5. L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

6. Nei locali dove è svolta l'attività devono essere esposte le tariffe professionali applicate ai diversi trattamenti.

Art. 215.

Responsabile tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica o di acconciatura è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico è designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

3. Un responsabile tecnico è sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio designa un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

5. La variazione del responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.

Art. 216.

Attività formativa

1. I percorsi formativi per svolgere l'attività di estetista o di acconciatore sono predisposti nell'ambito della legislazione regionale sulla formazione professionale.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono definiti:

a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare: la qualificazione di base, la specializzazione, la formazione teorica, la riqualificazione professionale.

b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi;

c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale;

d) la composizione della commissione per l'esame e le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi alle disposizioni della presente legge.

4. Trova applicazione l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174.

Art. 217.

Regolamento comunale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme legislative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 218.

Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di estetista o di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida

l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

4. In caso di sospensione volontaria, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non sia svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della presente legge, ad eccezione di quanto espressamente previsto.

Art. 219.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale prevista, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 5.000,00 ed alla chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell'attività.

2. Chiunque esercita l'attività senza la presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Chiunque esercita l'attività senza la designazione del responsabile tecnico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

4. Chiunque esercita l'attività in assenza del responsabile tecnico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

5. Chiunque esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

6. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 750,00.

7. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

8. Per ogni violazione del regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 5.000,00.

9. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

10. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge.

Art. 220.

Norme transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la qualifica di estetista o di acconciatore assumono di diritto la relativa qualifica e sono equiparati ai soggetti abilitati. Coloro che sono in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo o donna sono equiparati agli acconciatori.

2. Possono sostenere l'esame i soggetti che alla data entrata in vigore della presente legge hanno maturato i seguenti requisiti professionali:

a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un estetista o un acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;

b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un estetista o un acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.

3. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge già svolgono l'attività di estetista o acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Titolo VI

Capo I

Attività di autoriparazione

Art. 221.

Attività di autoriparazione

1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, in conformità a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, il presente capo disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini del presente capo, l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista.

4. E' fatta salva la definizione di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ai fini della individuazione della dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione, trova applicazione l'articolo 2, comma 3 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Laddove le attività di cui al presente articolo presentano i requisiti di cui all'articolo 182, alla stessa è riconosciuta la qualifica di impresa artigiana anche ai fini dell'applicazione dei relativi provvedimenti d'ufficio di cui all'articolo 196.

Art. 222.

Avvio, sub-ingresso e ampliamento dei locali dell'attività di autoriparatore

1. L'avvio, l'ampliamento dei locali o il sub-ingresso nell'attività di autoriparatore sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge nonché da altre leggi nazionali o da specifici regolamenti.

3. Per l'esercizio dell'attività di autoriparatore deve essere designato un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui al successivo articolo.

Art. 223.

Responsabile tecnico

1. I requisiti del responsabile tecnico sono quelli previsti dall'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale sono definiti i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni in conformità, ove adottato, ai criteri di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 224.

Sanzioni

1. Trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 225.

Norme transitorie

1. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Anche in assenza della definizione dei livelli minimi di cui all'accordo previsto dall'articolo 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 223, comma 2. Successivamente all'adozione del predetto accordo, si provvede al suo recepimento e coordinamento con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive.

Capo II

Art. 226.

Attività di tinto-lavanderia

1. L'attività professionale di tinto-lavanderia consiste nell'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. E' fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Laddove l'attività di cui al presente articolo presenta i requisiti di cui all'articolo 182, alla stessa è riconosciuta la qualifica di impresa artigiana anche ai fini dell'applicazione dei relativi provvedimenti d'ufficio di cui all'articolo 196.

Art. 227.

Avvio, sub-ingresso e ampliamento dei locali dell'attività di tinto-lavanderia.

1. L'avvio, l'ampliamento dei locali o il sub-ingresso nell'attività di tinto-lavanderia sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP competente per territorio.

2. La SCIA contiene l'attestazione dei requisiti richiesti dalla presente legge nonché da altre leggi nazionali o da specifici regolamenti.

3. Per l'esercizio dell'attività di tinto-lavanderia deve essere designato un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 228 che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tinto-lavanderia in forma ambulante o di posteggio.

Art. 228.

Responsabile tecnico

1. I requisiti del responsabile tecnico sono quelli previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale sono definiti i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le materie fondamentali di insegnamento per i corsi di cui al precedente comma sono le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.

4. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 229.

Norme di attuazione. Principi.

1. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono dettate norme attuative per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tinto-lavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;

e) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

Art. 230.

Commissioni arbitrali per la definizione delle controversie

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è costituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, una commissione arbitrale e conciliativa per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono disciplinati le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione di cui al presente articolo.

Art. 231.

Vigilanza, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di tinto-lavanderia è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di tinto-lavanderia sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla presente legge, dalla legge statale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 232.

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività senza la presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Chiunque esercita l'attività senza la designazione del responsabile tecnico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività in assenza del responsabile tecnico, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque esercita l'attività in forma ambulante o di posteggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. Chiunque omette di esporre copia della SCIA nel locale destinato all'attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 450,00.

6. Chiunque omette di esporre le tariffe professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

7. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.

8. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 233.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 228, comma 2, trova applicazione l'Accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (11/70/cr8d/c9) del 25 maggio 2011 recante "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia".

2. Trascorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 227, le imprese del settore procedono alla designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 228 tramite apposita comunicazione da inviare al SUAP competente per territorio.

Parte IV

Norme transitorie e finali

Art. 234.

Norma transitoria

1. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, tutti i procedimenti amministrativi avviati prima della pubblicazione della presente legge sono conclusi sulla scorta delle disposizioni vigenti al momento della presentazione dalla relativa istanza o richiesta comunque denominata.

Art. 235.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, sono abrogate tutte le norme legislative, amministrative e regolamentari incompatibili con la presente legge.

2. Sono abrogate: la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28; la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18; la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9; la lettera a), comma 4, articolo 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; l'articolo 27 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97; gli articoli da 1 a 23 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nonché tutte le altre norme della medesima legge incompatibili con la presente legge.

Art. 236.

Deroghe al presente testo unico

1. Al fine di garantire i principi di semplificazione, chiarezza e proporzionalità, le leggi della Regione non possono introdurre deroghe al presente Testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 237.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

2. Alle autorizzazioni e concessioni di cui all'articolo 140, comma 1, lettere a), b), d) ed e) continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 ed i relativi introiti sono versati in favore del bilancio della Regione.

Art. 238.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore trascorsi quarantacinque giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.